

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

2002/129/PESC:

- ★ **Azione comune del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che proroga la nomina del rappresentante speciale dell'Unione europea presso l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia** 1

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 301/2002 del Consiglio, del 21 gennaio 2002, relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Capo Verde sulla pesca al largo del Capo Verde, per il periodo dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2004** 2
- ★ **Regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 302/2002 del Consiglio, del 12 febbraio 2002, che stabilisce i coefficienti correttivi applicabili a decorrere dal 1° luglio 2001 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi** 4
- ★ **Regolamento (CE) n. 303/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, relativo all'importazione nella Comunità di diamanti grezzi della Sierra Leone** 8
- Regolamento (CE) n. 304/2002 della Commissione, del 18 febbraio 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 10
- ★ **Regolamento (CE) n. 305/2002 della Commissione, del 18 febbraio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 94/2002 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno** 12
- Regolamento (CE) n. 306/2002 della Commissione, del 18 febbraio 2002, relativo ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia 17



Regolamento (CE) n. 307/2002 della Commissione, del 18 febbraio 2002, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza	19
★ Comunicazione della Commissione, pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 345 del 29 dicembre 2001, pagina 49, di un testo intitolato «Regolamento (CE) n. 2602/2001 della Commissione, del 27 dicembre 2001, che istituisce misure tecniche supplementari per la ricostituzione dello stock di naselli nelle sottozone CIEM III, IV, V, VI e VII e nelle divisioni CIEM VIIIa, b, d, e»	21

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

2002/130/CE:

★ Decisione del Consiglio, del 17 dicembre 2001, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Capo Verde sulla pesca al largo del Capo Verde, per il periodo dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2004	22
Accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Capo Verde sulla pesca al largo del Capo Verde, per il periodo dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2004	24

Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Capo Verde sulla pesca al largo del Capo Verde, per il periodo dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2004	25
---	----

2002/131/CE:

★ Decisione del Consiglio, del 21 gennaio 2002, che modifica la decisione 2001/131/CE recante conclusione della procedura di consultazione con Haiti ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE	34
---	----

Commissione

2002/132/CE:

★ Decisione della Commissione, del 25 aprile 2001, relativa all'aiuto di Stato al quale la Francia ha dato esecuzione in favore del cantiere navale ACHCN ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2001) 1143]	37
---	----

2002/133/CE:

★ Decisione della Commissione, del 18 febbraio 2002, che prevede la possibilità per gli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le nuove sostanze attive carfentrazione-etile, cinidon-etile, cyhalofop-butyl, ethoxysulfuron, famoxadone, flazasulfuron, flufenacet, flumioxazine, flurtamone, fostiazato, isoxaflutolo, metalaxil-M, prosulfuron, Pseudomonas chlororaphis, quinoxifen, virus della poliedrosi nucleare di Spodoptera exigua e sulfosulfuron ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2002) 517]	41
--	----

- ★ **Decisione della Commissione, dell'11 febbraio 2002, che esenta le importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dall'estensione, a norma del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 e mantenuto con regolamento (CE) n. 1524/2000, e revoca la sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso ad alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese concessa a talune parti a norma del regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione [notificata con il numero C(2002) 391]** 43
-

Rettifiche

- ★ **Rettifica del regolamento (CE) n. 1763/2001 della Commissione, del 6 settembre 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 1750/1999 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (GU L 239 del 7.9.2001)** 47
- ★ **Rettifica della decisione 2002/60/CE del Consiglio, del 22 gennaio 2002, recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2002 al 25 gennaio 2006 (GU L 24 del 26.1.2002)** 50

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

AZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO
del 18 febbraio 2002
che proroga la nomina del rappresentante speciale dell'Unione europea presso l'ex Repubblica
iugoslava di Macedonia

(2002/129/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14 e l'articolo 18, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 ottobre 2001 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2001/760/PESC ⁽¹⁾ nominando Alain Le Roy rappresentante speciale dell'Unione europea presso l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia al fine, in particolare, di istituire e mantenere stretti contatti con il governo dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e con le parti coinvolte nel processo politico e di fornire i pareri e le facilitazioni dell'Unione europea nel processo politico. Detta azione comune scade il 28 febbraio 2002.
- (2) Il 28 gennaio 2002 il Consiglio ha deciso di prorogare il mandato del rappresentante speciale.
- (3) Secondo le istruzioni per la procedura di nomina e le disposizioni amministrative dei rappresentanti speciali dell'Unione europea adottate dal Consiglio il 30 marzo 2000, le missioni degli Stati membri e della Commissione possono fornire a richiesta, attingendo alle loro

risorse, un sostegno appropriato e ragionevole alla missione dei rappresentanti speciali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

L'azione comune 2001/760/PESC è prorogata fino al 30 giugno 2002.

Articolo 2

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. PIQUÉ I CAMPS

⁽¹⁾ GU L 287 del 31.10.2001, pag. 1.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 301/2002 DEL CONSIGLIO
del 21 gennaio 2002**

relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Capo Verde sulla pesca al largo del Capo Verde, per il periodo dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2004

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Capo Verde sulla pesca al largo del Capo Verde ⁽³⁾, le due parti hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire in tale accordo.
- (2) In seguito a tali negoziati, il 7 giugno 2001 è stato siglato un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo di cui sopra per il periodo dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2004.
- (3) È nell'interesse della Comunità approvare tale protocollo.
- (4) Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Capo Verde sulla pesca al largo del Capo Verde, per il periodo dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2004.

Il testo del protocollo è accluso al presente regolamento ⁽⁴⁾.

Articolo 2

Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

— tonniere con reti da circuizione:	Francia:	19 unità
	Spagna:	18 unità
— tonniere con lenze a canna:	Francia:	6 unità
	Spagna:	10 unità
	Portogallo:	2 unità

⁽¹⁾ GU C 332 E del 27.11.2001, pag. 260.

⁽²⁾ Parere espresso l'11 dicembre 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 212 del 9.8.1990, pag. 3.

⁽⁴⁾ Vedi pagina 25 della presente Gazzetta ufficiale.

- | | | |
|--|-------------|---|
| — pescherecci con palangari di superficie: | Spagna: | 52 unità |
| | Portogallo: | 10 unità |
| — pescherecci con palangari di fondo: | Portogallo: | 630 tonnellate di stazza lorda al mese in media annua, con un massimo di 4 unità autorizzate a pescare simultaneamente. |

Se le domande di licenza dei succitati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza di altri Stati membri.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare il protocollo alla scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 gennaio 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. ARIAS CAÑETE

**REGOLAMENTO (CE, CECA, EURATOM) N. 302/2002 DEL CONSIGLIO
del 12 febbraio 2002**

che stabilisce i coefficienti correttivi applicabili a decorrere dal 1° luglio 2001 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 ⁽¹⁾ e modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2581/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, primo comma, dell'allegato X,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre tener conto dell'evoluzione del costo della vita nei paesi non appartenenti alla Comunità e stabilire, di conseguenza, i coefficienti correttivi applicabili a decorrere dal 1° luglio 2001 alle retribuzioni versate nella moneta del paese in cui prestano servizio ai funzionari in servizio nei paesi terzi.
- (2) Ai sensi dell'allegato X dello statuto, il Consiglio stabilisce semestralmente i coefficienti correttivi e dovrà quindi stabilire i nuovi coefficienti correttivi per i prossimi semestri.
- (3) I coefficienti correttivi riguardanti il periodo con decorrenza dal 1° luglio 2001, i cui pagamenti sono stati effettuati sulla base di un regolamento precedente, potrebbero comportare adeguamenti retroattivi (positivi o negativi) delle retribuzioni.
- (4) Occorre prevedere il versamento di arretrati nel caso di un aumento dovuto a tali coefficienti correttivi.
- (5) Occorre prevedere il recupero delle somme pagate in eccesso nel caso di una diminuzione dovuta a tali coefficienti correttivi per il periodo compreso fra il 1° luglio 2001 e la data della decisione del Consiglio che stabilisce i coefficienti correttivi applicabili dal 1° luglio 2001.
- (6) Tuttavia, per motivi di simmetria rispetto ai coefficienti correttivi applicabili all'interno della Comunità alle retribuzioni ed alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti

delle Comunità europee, occorre precisare che l'eventuale recupero potrà interessare solo il periodo massimo di sei mesi precedente la decisione di fissazione e che i suoi effetti potranno essere ripartiti su un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di tale decisione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 1° luglio 2001, i coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni versate nella moneta del paese in cui il funzionario presta servizio sono stabiliti come indicato in allegato.

I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono quelli utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per il mese che precede la data di cui al primo comma.

Articolo 2

A norma dell'articolo 13, primo comma, dell'allegato X dello statuto, il Consiglio fissa, semestralmente i coefficienti correttivi. Esso fisserà di conseguenza i nuovi coefficienti correttivi applicabili dal 1° gennaio 2002.

Le istituzioni procederanno ai pagamenti retroattivi nel caso di un aumento delle retribuzioni dovuto ai coefficienti correttivi.

Per il periodo compreso tra il 1° luglio 2001 e la data della decisione del Consiglio che stabilisce i coefficienti correttivi applicabili a decorrere dal 1° luglio 2001, le istituzioni provvederanno ad apportare gli adeguamenti retroattivi negativi delle retribuzioni nel caso di una diminuzione dovuta a detti coefficienti correttivi.

Tali adeguamenti retroattivi, che comportano un recupero delle somme pagate in eccesso, potranno tuttavia interessare solo un periodo massimo di sei mesi precedente la decisione con la quale sono stabiliti i coefficienti correttivi ed il recupero potrà essere ripartito su un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di tale decisione.

⁽¹⁾ GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 345 del 29.12.2001, pag. 1.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 febbraio 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. PIQUÉ I CAMPS

ALLEGATO

Sedi di servizio	Coefficienti correttori luglio 2001	Sedi di servizio	Coefficienti correttori luglio 2001
Albania	93,1	Gabon	113,8
Algeria (*)	0,0	Gambia	65,9
Angola	131,3	Georgia	115,5
Antille olandesi	126,4	Ghana	88,5
Argentina	128,7	Giamaica	129,3
Australia	96,7	Giappone (Naka)	174,0
Bangladesh	80,5	Giappone (Tokyo)	185,1
Barbados	142,5	Gibuti	144,7
Belize	101,0	Giordania	96,9
Benin	83,8	Guatemala	92,5
Bolivia	79,2	Guinea	83,8
Bosnia-Erzegovina	86,4	Guinea-Bissau	130,0
Botswana	66,3	Guinea equatoriale	92,6
Brasile	82,2	Guyana	71,9
Bulgaria	71,2	Haiti	103,7
Burkina Faso	75,5	Hong Kong	127,2
Burundi (*)	0,0	India	61,8
Camerun	92,1	Indonesia	56,4
Canada	91,1	Isole Salomone	101,5
Capo Verde	82,6	Israele	128,5
Ciad	107,2	Iugoslavia	58,8
Cile	94,7	Kazakistan	118,1
Cina	107,7	Kenya	99,3
Cipro	93,3	Lesotho	62,1
Cisgiordania — Striscia di Gaza	118,2	Lettonia	81,7
Colombia	80,0	Libano	113,4
Comore	101,1	Liberia (*)	0,0
Congo (*)	0,0	Lituania	81,6
Congo (ex Zaire) (*)	0,0	Madagascar	91,0
Corea del Sud	119,8	Malawi	86,9
Costa d'Avorio	102,6	Mali	82,9
Costa Rica	104,4	Malta	97,2
Croazia	95,5	Marocco	88,5
Egitto	86,6	Mauritania	71,4
ERIM	82,9	Maurizio	86,8
Eritrea	59,3	Messico	97,9
Estonia	76,4	Mozambico	83,2
Etiopia	77,3	Namibia	69,4
Figi	73,3	Nicaragua	103,2
Filippine	62,6	Niger	82,7
		Nigeria (Abuja) (*)	0,0
		Nigeria (Lagos)	98,0
		Norvegia	139,5

Sedi di servizio	Coefficienti correttori luglio 2001	Sedi di servizio	Coefficienti correttori luglio 2001
Nuova Caledonia	119,9	Sudafrica	63,0
Pakistan	58,1	Sudan	48,2
Papua Nuova Guinea	80,8	Suriname	80,9
Perù	110,4	Svizzera	122,2
Polonia	85,0	Swaziland	59,8
Repubblica ceca	84,5	Tanzania	82,8
Repubblica centrafricana	106,7	Thailandia	67,5
Repubblica dominicana	90,7	Togo	92,6
Romania	53,8	Tonga	75,7
Ruanda (*)	0,0	Trinidad e Tobago	88,2
Russia	145,9	Tunisia	84,3
São Tomé e Príncipe	74,5	Turchia	77,3
Senegal	77,6	Ucraina	130,2
Sierra Leone (*)	0,0	Uganda	94,7
Siria	110,0	Ungheria	65,1
Slovacchia	67,8	Uruguay	107,2
Slovenia	74,2	Vanuatu	122,8
Somalia (*)	0,0	Venezuela	115,6
Sri Lanka	79,0	Vietnam	70,8
Stati Uniti (New York)	141,2	Zambia	73,5
Stati Uniti (Washington)	134,4	Zimbabwe	63,5

(*) Non disponibile

REGOLAMENTO (CE) N. 303/2002 DEL CONSIGLIO
del 18 febbraio 2002
relativo all'importazione nella Comunità di diamanti grezzi della Sierra Leone

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 301,

vista la posizione comune 2002/22/PESC, dell'11 gennaio 2002, relativa al divieto sulle importazioni di diamanti grezzi dalla Sierra Leone ⁽¹⁾,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Con la risoluzione 1385 (2001) del 19 dicembre 2001 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di prorogare, in virtù delle disposizioni del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, il divieto di cui alla risoluzione 1306 (2000) del 5 luglio 2000, applicabile alle importazioni di diamanti grezzi originari della o provenienti dalla Sierra Leone, fatta eccezione per quelle cui si applica il regime dei certificati di origine approvato dalle autorità competenti delle Nazioni Unite.
- (2) Occorre pertanto prorogare il divieto di cui al regolamento (CE) n. 1745/2000 del Consiglio, del 3 agosto 2000, relativo all'importazione nella Comunità di diamanti grezzi della Sierra Leone ⁽²⁾, scaduto il 5 gennaio 2002.
- (3) Queste misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato. L'attuazione delle decisioni pertinenti del Consiglio di sicurezza richiede, specie per evitare distorsioni di concorrenza, l'adozione di testi legislativi comunitari per quanto riguarda il territorio della Comunità costituito, ai fini del presente regolamento, dai territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite.
- (4) Il Consiglio di sicurezza ha altresì invitato gli Stati membri delle Nazioni Unite e le organizzazioni internazionali e regionali ad applicare le suddette misure a prescindere dall'esistenza di diritti od obblighi riconosciuti o imposti dagli accordi internazionali firmati, dai contratti conclusi o dalle licenze o autorizzazioni concesse anteriormente all'adozione della risoluzione suddetta.
- (5) È auspicabile che la violazione del presente regolamento sia oggetto di sanzioni e che gli Stati membri adottino disposizioni appropriate al riguardo.

(6) Per maggiore facilità, è opportuno che la Commissione sia abilitata a completare e/o modificare gli allegati del presente regolamento sulla base delle informazioni pertinenti notificate dal comitato istituito dalla risoluzione 1132 (1997) del Consiglio di sicurezza.

(7) Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero informarsi reciprocamente circa le misure adottate a norma del presente regolamento e scambiarsi tutte le altre informazioni pertinenti di cui dispongono riguardo allo stesso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È vietata l'importazione, diretta o indiretta, nel territorio della Comunità di diamanti grezzi, quali definiti nell'allegato I, originari della o provenienti dalla Sierra Leone.

Articolo 2

Il divieto di cui all'articolo 1 non si applica ai diamanti grezzi controllati dal governo della Sierra Leone mediante il rilascio di certificati di origine conformi al paragrafo 5 della risoluzione 1306 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Le modalità dell'esenzione vengono specificate nell'allegato II.

Articolo 3

La Commissione è abilitata a modificare l'allegato I, allo scopo di adeguarlo ai cambiamenti che possono essere apportati alla nomenclatura combinata, e a completare e/o modificare l'allegato II sulla base delle informazioni e delle notifiche trasmesse dalle autorità competenti delle Nazioni Unite, in particolare il comitato per le sanzioni istituito dalla risoluzione 1132 (1997). Le eventuali aggiunte o modifiche sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Il presente regolamento si applica a prescindere dall'esistenza di diritti od obblighi riconosciuti o imposti dagli accordi internazionali firmati, dai contratti conclusi o dalle licenze o autorizzazioni concesse anteriormente alla sua entrata in vigore.

Articolo 5

Ciascuno Stato membro determina le sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento. Tali sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

⁽¹⁾ GU L 10 del 12.1.2002, pag. 81.

⁽²⁾ GU L 200 dell'8.8.2000, pag. 21.

Articolo 6

La Commissione e gli Stati membri si comunicano le misure adottate in applicazione del presente regolamento e le altre informazioni pertinenti di cui dispongono in relazione allo stesso, quali le violazioni o altri problemi di applicazione o le sentenze emesse dai tribunali nazionali.

- a bordo di qualsiasi aeromobile o imbarcazione soggetti alla giurisdizione di uno Stato membro,
- a qualsiasi cittadino di uno Stato membro, ovunque stabilito,
- a qualsiasi organismo registrato o costituito ai sensi della legge di uno Stato membro.

Articolo 7

Il presente regolamento si applica:

- nel territorio della Comunità, ivi compreso il suo spazio aereo,

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 5 gennaio 2002.

Esso scade il 5 dicembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. PIQUÉ I CAMPS

ALLEGATO I

Diamanti grezzi di cui all'articolo 1

Codice NC	Designazione delle merci
ex 7102 10 00	Diamanti non scelti, non lavorati e non montati né incastonati
7102 21 00	Diamanti industriali, greggi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati
7102 31 00	Diamanti non industriali, greggi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati
7105 10 00	Residui e polveri di diamanti

ALLEGATO II

Modalità applicabili alle importazioni di diamanti grezzi corredate di un certificato di origine rilasciato nell'ambito del regime approvato dalle autorità competenti delle Nazioni Unite.

REGOLAMENTO (CE) N. 304/2002 DELLA COMMISSIONE**del 18 febbraio 2002****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 febbraio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 18 febbraio 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione
ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	136,6
	204	93,3
	212	130,7
	608	21,1
	999	95,4
0707 00 05	052	181,3
	068	127,8
	999	154,6
0709 10 00	220	242,2
	999	242,2
0709 90 70	052	155,3
	204	87,9
	999	121,6
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	50,7
	204	53,1
	212	45,7
	220	47,7
	421	30,4
	508	22,3
	624	58,4
	999	44,0
0805 20 10	052	83,4
	204	73,7
	999	78,6
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	60,7
	204	72,7
	220	59,3
	464	140,4
	600	112,8
	624	86,8
	999	88,8
	999	88,8
0805 50 10	052	62,0
	600	45,7
	999	53,9
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	42,4
	400	117,6
	404	91,1
	720	123,2
	728	124,5
	999	99,8
	999	99,8
	999	99,8
0808 20 50	388	103,7
	400	95,6
	528	85,7
	720	144,1
	999	107,3

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 305/2002 DELLA COMMISSIONE
del 18 febbraio 2002**

**che modifica il regolamento (CE) n. 94/2002 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE)
n. 2826/2000 del Consiglio relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli
sul mercato interno**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio, del 19 dicembre 2000, relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 12 e 16,

considerando quando segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 94/2002 della Commissione ⁽²⁾ ha inserito all'allegato I, lettera b), le piante vive e i prodotti della floricoltura tra i prodotti che possono beneficiare di azioni di promozione. Il suddetto regolamento non ha tuttavia stabilito nell'allegato III le linee direttrici relative al settore citato.
- (2) Occorre dunque stabilire per il settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura delle linee direttrici che definiscano gli orientamenti generali delle campagne da realizzare.
- (3) Tali linee direttrici contengono indicazioni generali sugli obiettivi da conseguire e i destinatari da raggiungere, i principali messaggi e gli strumenti da utilizzare nonché la durata delle misure e lo stanziamento indicativo per le stesse.

- (4) Le linee direttrici tengono conto della situazione del mercato e dei risultati della valutazione delle campagne promozionali realizzate dal 1997 al 2000.
- (5) Su richiesta di vari Stati membri, occorre infine aggiornare i dati dell'allegato II del regolamento citato.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere della riunione congiunta dei comitati di gestione — promozione dei prodotti agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo che figura nell'allegato I del presente regolamento è aggiunto all'allegato III del regolamento (CE) n. 94/2002.

Articolo 2

L'allegato II del regolamento (CE) n. 94/2002 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 328 del 21.12.2000, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 17 del 19.1.2002, pag. 20.

ALLEGATO I

PIANTE VIVE E PRODOTTI DELLA FLORICOLTURA

1. ANALISI GLOBALE DELLA SITUAZIONE

Il settore è caratterizzato a livello dell'offerta da una crescente concorrenza tra la produzione comunitaria e quella dei paesi terzi.

Sulla base delle valutazioni delle campagne promozionali realizzate dal 1997 al 2000 sembra opportuno, al fine di facilitare lo smercio della produzione comunitaria all'interno dell'Unione europea, migliorare l'organizzazione e razionalizzare l'intero settore, dal produttore al distributore, nonché assicurare un'informazione più completa del consumatore sulle qualità intrinseche dei prodotti.

2. OBIETTIVI

- Aumentare il consumo di fiori e piante di origine comunitaria.
- Razionalizzare il settore in ciascuno Stato membro e migliorare l'informazione degli addetti a tutti i livelli, incoraggiando in particolare il ricorso a pratiche rispettose dell'ambiente.
- Rafforzare il partenariato tra gli addetti al settore di più Stati membri al fine di condividere le conoscenze più avanzate e valorizzare alcune produzioni particolari.

3. PRINCIPALI DESTINATARI

- Produttori.
- Vivaisti.
- Distributori.
- Studenti
- Opinionisti: giornalisti, insegnanti.
- Consumatori.

4. MESSAGGI PRINCIPALI

- Qualità del prodotto europeo.
- Metodi di produzione rispettosi dell'ambiente.
- Tecniche volte ad assicurare una maggiore durabilità dei prodotti.
- Ottimizzazione delle combinazioni varietali di piante e fiori.

5. STRUMENTI PRINCIPALI

- Fiere ed esposizioni: stand che raggruppano l'offerta di più Stati membri.
- Azioni di formazione degli addetti al settore, dei consumatori e degli studenti.
- Azioni di diffusione delle conoscenze che consentano di ottenere prodotti di maggiore durabilità.
- Azioni divulgative rivolte ai consumatori realizzate mediante l'editoria ed iniziative quali la pubblicazione di cataloghi, di calendari di giardinaggio ed eventualmente un programma «Pianta del mese»: azioni a favore delle piante in vaso.
- Maggiore ricorso a mezzi elettronici di comunicazione (Internet, CD Rom ecc.).

6. DURATA DEL PROGRAMMA

Da 12 a 36 mesi, privilegiando i programmi che presentano una strategia e obiettivi debitamente giustificati per ogni fase.

7. BILANCIO INDICATIVO

4 milioni di EUR.

ALLEGATO II

ELENCO DEGLI ORGANISMI COMPETENTI NEGLI STATI MEMBRI
[per la gestione dei regolamenti (CE) n. 2702/1999 e (CE) n. 2826/2000]

Stato membro	Nome e indirizzo	
Germania	Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) Referat 411 D-60631 Frankfurt/Main	Tel. (49-69) 15 64-756/757/862 Fax (49-69) 15 64-791 E-mail poststelle@ble.de Internet www.ble.de
Austria	Agrarmarkt Austria GB II/Abt. 4/Ref. 1 Dresdner Straße 70 A-1201 Wien Wein: Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft Stubering 12 A-1010 Wien	Tel. 43.1-33151-241 Fax 43.1.33151-299 E-mail Eva.Leutner@ama.bmlf.gv.at Tel. 43.1-71100-0 Fax 43.1-71100-2901 E-mail
Belgio	Vlaamse Gemeenschap: Administratie Land- en Tuinbouw (ALT) (de heer J. Van Lief- feringe) Directeur-generaal Leuvenseplein 4 B-1000 Brussel Région wallonne: Agence Wallonne à l'Exportation (AWEX) (M. Ph. Suinen) Directeur général Place Saintelette 2 B-1080 Bruxelles	Tel. (32-2) 553 63 40 Fax (32-2) 553 63 50 E-mail jules.vanlieferringe@ewbl.vlaanderen.be Tel. (32-2) 421 82 11 Fax (32-2) 421 87 87 E-mail mail@awex.wallonie.be
Danimarca	Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevarerErhverv, Kampmannsgade 3 DK-1780 København V Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevarerErhverv, Interventionskontoret (Carsten Andersen) Kampmannsgade 3 DK-1780 København V	Tel. 45 33 95 80 00 Fax 45 33 95 80 80 E-mail dffe@dffe.dk Tel. 45 33 95 80 02 Fax 45 33 95 80 34 E-mail caea@dffe.dk
Spagna	Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) Subsecretaría — Dirección General de Alimentación (S.G. Promoción Agroalimentaria) Paseo Infanta Isabel 1 E-28014 Madrid	Tel. (34) 913 47 53 91 Fax (34) 913 47 51 68 E-mail ssgpromo@mapya.es
Finlandia	Maa- ja metsätalousministeriö Interventioyksikkö PL 30 FIN-00023 Valtioneuvosto	Tel. 35 89 160 97 53 Fax 35 89 160 97 90 E-mail intervention.unit@mmm.fi
Francia	Office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL) (M. Gueudar Delahaye) 80, avenue des terroirs de France, F-75607 Paris Cedex 12 Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) (M ^{me} Boulengier) 2, rue Saint-Charles F-75740 Paris Cedex 15 Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR) (M. Laneret) 164, rue de Javel F-75739 Paris Cedex 15	Tel. 33 1 44 68 50 00 Fax 33 1 44 68 50 06 E-mail Tel. 33 1 73 00 50 00 Fax 33 1 73 00 50 50 E-mail Tel. 33 1 44 25 36 36 Fax 33 1 44 25 31 69 E-mail

Stato membro	Nome e indirizzo	
	<p>Office national interprofessionnel des vins (ONIVINS) (M. Dairien) 232, rue de Rivoli F-75001 Paris</p> <p>Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture (OFIMER) (M. Merckelbagh) 11, rue de Sébastopol F-75001 Paris</p> <p>Office national interprofessionnel des céréales (ONIC) Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles (ONIOL) (M. Drege) 21, avenue Bosquet F-75015 Paris</p> <p>Institut national des appellations d'origines (INAO) (M. Benard) 138, Champs-Élysées F-75008 Paris</p> <p>Fonds d'intervention et de régulation du marché du sucre (FIRS) (M^{me} Ulmann) 120, bd de Courcelles F-75017 Paris</p> <p>Office de développement de l'économie agricole des départements d'outre-mer (ODEADOM) (M. Danel) 31, quai de Grenelle, Tour Mercure 1 F-75738 Paris Cedex 15</p> <p>Office national interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales (ONIPPAM) (M. De Laurens) 25, rue du Maréchal Foch F-04130 Voix</p>	<p>Tel. 33 1 42 86 32 00 Fax 33 1 40 15 06 96 E-mail</p> <p>Tel. 33 1 53 00 96 96 Fax 33 1 53 00 96 99 E-mail ofimer@ofimer.fr</p> <p>Tel. 33 1 44 18 20 00 Fax 33 1 45 51 90 99 E-mail</p> <p>Tel. 33 1 53 89 80 00 Fax 33 1 42 25 57 97 E-mail jd.benard@inao.gouv.fr</p> <p>Tel. 33 1 56 79 46 00 Fax 33 1 56 79 46 50 E-mail</p> <p>Tel. 33 1 53 95 41 70 Fax 33 1 53 95 41 95 E-mail</p> <p>Tel. 33 4 92 79 34 46 Fax 33 4 92 79 33 22 E-mail</p>
Grecia	Υπουργείο Γεωργίας Διεύθυνση Γεωργικών Εφαρμογών Οδός Πατησίων 207 και Σκαλιστήρη 19 GR-11253 Αθήνα	Tel. 30 10 867 53 59 Fax 30 10 867 84 51 E-mail
Irlanda	Department of Agriculture, Food and Rural Development Food division Kildare Street Dublin 2	Tel. (353-1) 607 20 00/607 23 90 Fax (353-1) 607 20 38 E-mail maura.nolan@agriculture.gov.ie mel.mcdonagh@agriculture.gov.ie
Italia	AGEA Dr. Alberto Migliorini Organismo Pagatore Via Palestro, 81 I-00185 Roma	Tel. (39-06) 49 49 92 86 Fax (39-06) 4 46 34 09 E-mail aimauo01@tin.it
Lussemburgo	Administration des services techniques de l'Agriculture 16, route d'Esch, boîte postale 1904 L-1019 Luxembourg	Tel. 45 71 72 215 Fax 45 71 72 341 E-mail www.asta.etat.lu asta.asta@asta.etat.lu
Paesi Bassi	<p>Ministerie van LNV Directie I.Z.; desk PDA Postbus 20401 2500 EK Den Haag Nederland</p> <p>Ministerie van LNV Agentschap LASER Regio Zuid-West — Postbus 1191 3300 BD Dordrecht Nederland</p>	<p>Tel. (31-70) 378 68 68 Fax (31-70) 378 61 05 E-mail infotiek@dv.agro.nl</p> <p>Tel. (31-78) 639 53 95 Fax (31-78) 639 53 94 E-mail</p>

Stato membro	Nome e indirizzo	
Portogallo	INGA Rua Fernando Curado Ribeiro, n.º 4 G 1649-034 Lisboa	Tel. 351.21.751 86 81 Fax 351.21.751 88 13 E-mail fmandr@inga.min-agricultura.pt
Regno Unito	Department of Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA) International Relations and Export Promotion Division (Jill Russell) Room 324, Whitehall Place East block London SW1A 2HH Rural Payment Agency (RPA) (Rosemary Welch) PO box 69 Reading RG1 3YD	Tel. (44-207) 270 19 04 Fax (44-207) 270 84 94 E-mail jill.russell@defra.gsi.gov.uk Tel. (44-1189) 68 76 62 Fax (44-1189) 68 77 34 E-mail rosemary.welch@rpa.gsi.gov.uk
Svezia	Jordbruksverket S-55182 Jönköping	Tel. (46-36) 15 50 00 Fax (46-36) 71 95 11 E-mail jordbruksverket@sjv.se

**REGOLAMENTO (CE) N. 306/2002 DELLA COMMISSIONE
del 18 febbraio 2002**

**relativo ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana,
del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che abroga il regolamento (CEE) n. 715/90 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 30,

visto il regolamento (CE) n. 1918/98 della Commissione, del 9 settembre 1998, che fissa le modalità d'applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, e che abroga il regolamento (CE) n. 589/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1918/98 prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine. Le importazioni devono tuttavia essere effettuate nei limiti dei quantitativi stabiliti per ciascuno di detti paesi terzi esportatori.

(2) Le domande di titoli presentate fra il 1° e il 10 febbraio 2002 espresse in carni disossate, in conformità del regolamento (CE) n. 1918/98, non eccedono, per i prodotti originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia, i quantitativi disponibili per questi Stati. È pertanto possibile rilasciare titoli d'importazione per i quantitativi chiesti.

(3) Occorre procedere alla fissazione dei quantitativi per i quali possono essere chiesti, a decorrere dal 1° marzo 2002, titoli d'importazione nei limiti di un totale di 52 100 t.

(4) Appare utile ricordare che il presente regolamento lascia impregiudicata la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di

polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza da paesi terzi ⁽³⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1452/2001 ⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri sotto indicati rilasciano, il 21 febbraio 2002, titoli d'importazione concernenti prodotti del settore delle carni bovine, espressi in carni disossate, originari di taluni Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, per i seguenti quantitativi e paesi di origine:

Germania

— 150 tonnellate originarie della Namibia.

Regno Unito

— 200 tonnellate originarie della Namibia,
— 60 tonnellate originarie dello Swaziland.

Articolo 2

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1918/98, nei primi dieci giorni del mese di marzo 2002 possono essere presentate domande di titoli per i seguenti quantitativi di carni bovine disossate:

Botswana:	17 416 tonnellate,
Kenia:	142 tonnellate,
Madagascar:	7 579 tonnellate,
Swaziland:	3 273 tonnellate,
Zimbabwe:	9 100 tonnellate,
Namibia:	11 850 tonnellate.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 21 febbraio 2002.

⁽¹⁾ GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 250 del 10.9.1998, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.

⁽⁴⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2002.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

**REGOLAMENTO (CE) N. 307/2002 DELLA COMMISSIONE
del 18 febbraio 2002**

che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 e dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87, ogni due settimane sono fissati i prezzi comunitari all'importazione e i prezzi comunitari alla produzione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, applicabili per periodi di due settimane. A norma dell'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988, recante modalità di applicazione del regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽³⁾, modificato da ultimo dal

regolamento (CE) n. 2062/97 ⁽⁴⁾, tali prezzi sono fissati per periodi di due settimane in base a dati ponderati forniti dagli Stati membri. È importante fissare immediatamente tali prezzi per poter stabilire i dazi doganali applicabili. A tal fine, è opportuno disporre l'entrata in vigore immediata del presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, previsti dall'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88, sono fissati nell'allegato per un periodo di due settimane.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 febbraio 2002.

Esso si applica dal 20 febbraio al 5 marzo 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 182 del 31.12.1987, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 18 febbraio 2002, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

(in EUR/100 pezzi)

Periodo: dal 20 febbraio al 5 marzo 2002

Prezzi comunitari alla produzione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
	15,42	12,97	98,29	32,78
Prezzi comunitari all'importazione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
Israele	14,39	—	29,17	38,69
Marocco	24,71	18,21	—	—
Cipro	—	—	—	—
Giordania	—	—	—	—
Cisgiordania e Striscia di Gaza	13,78	—	—	—

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE,

pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* L 345 del 29 dicembre 2001, pagina 49, di un testo intitolato «Regolamento (CE) n. 2602/2001 della Commissione, del 27 dicembre 2001, che istituisce misure tecniche supplementari per la ricostituzione dello stock di naselli nelle sottozone CIEM III, IV, V, VI e VII e nelle divisioni CIEM VIIIa, b, d, e»

Dato che, contrariamente a quanto dichiarato al considerando 7, il regolamento di cui sopra è stato adottato in assenza del necessario parere del comitato di gestione ed è pertanto illegittimo per violazione di un requisito procedurale essenziale, il testo intitolato «Regolamento (CE) n. 2602/2001 della Commissione, del 27 dicembre 2001, che istituisce misure tecniche supplementari per la ricostituzione dello stock di naselli nelle sottozone CIEM III, IV, V, VI e VII e nelle divisioni CIEM VIIIa, b, d, e» non può produrre alcun effetto e la sua pubblicazione va considerata come non avvenuta.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2001

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Capo Verde sulla pesca al largo del Capo Verde, per il periodo dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2004

(2002/130/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 300, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità e la Repubblica del Capo Verde hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Capo Verde sulla pesca al largo del Capo Verde ⁽¹⁾.
- (2) In seguito a tali negoziati, il 7 giugno 2001 è stato siglato un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo.
- (3) Grazie a questo protocollo, i pescatori della Comunità fruiscono di possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Capo Verde per il periodo dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2004.
- (4) Per garantire la prosecuzione delle attività di pesca da parte delle navi della Comunità è indispensabile che il protocollo in questione sia approvato quanto prima. A tal fine le due parti hanno siglato un accordo in forma di scambio di lettere il quale prevede l'applicazione provvisoria del protocollo siglato a decorrere dal 1° luglio 2001.
- (5) Occorre approvare tale accordo, con riserva di una decisione definitiva ai sensi dell'articolo 37 del trattato.
- (6) Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Capo Verde sulla pesca al largo del Capo Verde, per il periodo dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2004.

Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere e quello del protocollo sono acclusi alla presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 212 del 9.8.1990, pag. 3.

Articolo 2

Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

— tonniere con reti a circuizione:	Francia:	19 unità
	Spagna:	18 unità
— tonniere con lenze a canna:	Francia:	6 unità
	Spagna:	10 unità
	Portogallo:	2 unità
— pescherecci con palangari di superficie	Spagna:	52 unità
	Portogallo:	10 unità
— pescherecci con palangari di fondo	Portogallo:	630 tonnellate di stazza lorda al mese in media annua, con un massimo di 4 unità autorizzate a pescare simultaneamente.

Se le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza di altri Stati membri.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere, allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. NEYTS-UYTTEBROECK

ACCORDO

in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Capo Verde sulla pesca al largo del Capo Verde, per il periodo dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2004

A. Lettera del governo del Capo Verde

Signor ...,

In riferimento al protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria per il periodo dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2004, siglato il 7 giugno 2001, mi prego informarLa che il Capo Verde è disposto ad applicare tale protocollo, a titolo provvisorio, a decorrere dal 1° luglio 2001, in attesa della sua entrata in vigore conformemente all'articolo 7 dello stesso, a condizione che la Comunità europea sia disposta a fare altrettanto.

Resta inteso che, in tal caso, deve essere versata, anteriormente al 31 gennaio 2002, la prima rata della compensazione finanziaria fissata all'articolo 2 del protocollo.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo della Comunità europea su tale applicazione provvisoria.

Voglia accettare, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

Per il governo del Capo Verde

B. Lettera della Comunità europea

Signor ...,

Mi prego comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

«In riferimento al protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria per il periodo dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2004, siglato il 7 giugno 2001, mi prego informarLa che il Capo Verde è disposto ad applicare tale protocollo, a titolo provvisorio, a decorrere dal 1° luglio 2001, in attesa della sua entrata in vigore conformemente all'articolo 7 dello stesso, a condizione che la Comunità europea sia disposta a fare altrettanto.

Resta inteso che, in tal caso, deve essere versata, anteriormente al 31 gennaio 2002, la prima rata della compensazione finanziaria fissata all'articolo 2 del protocollo.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo della Comunità europea su tale applicazione provvisoria.»

Mi prego confermarLe l'accordo della Comunità europea su tale applicazione provvisoria.

Voglia accettare, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

A nome del Consiglio dell'Unione europea

PROTOCOLLO

che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Capo Verde sulla pesca al largo del Capo Verde, per il periodo dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2004

Articolo 1

Per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° luglio 2001, le possibilità di pesca concesse ai sensi dell'articolo 2 dell'accordo sono fissate come segue:

- a) specie altamente migratorie:
- tonniere congelatrici con reti da circuizione: 37 unità,
 - tonniere con lenze a canna: 18 unità,
 - pescherecci con palangari di superficie: 62 unità;
- b) altre specie:
- pescherecci con palangari di fondo: 630 tonnellate di stazza lorda al mese in media annua, con un massimo di 4 unità autorizzate a pescare simultaneamente.

Articolo 2

1. La contropartita finanziaria di cui all'articolo 7 dell'accordo è fissata, per il periodo previsto all'articolo 1, a 680 000 EUR l'anno (di cui 400 000 EUR a titolo di compensazione finanziaria e 280 000 EUR per le azioni di cui all'articolo 3 del presente protocollo).

Per quanto riguarda la pesca di tonnidi, la contropartita comprende 7 000 tonnellate annue di catture nelle acque del Capo Verde. Se le catture annue di tonnidi effettuate dai pescherecci della Comunità nelle acque del Capo Verde superano tale quantitativo, l'importo di cui sopra è aumentato in proporzione.

2. La compensazione finanziaria annua è pagabile entro il 31 gennaio 2002 per il primo anno ed entro il 30 giugno 2002 e il 30 giugno 2003 per gli anni successivi. L'impiego della compensazione suddetta è di competenza esclusiva delle autorità del Capo Verde.

3. La compensazione finanziaria è versata su un conto del Tesoro pubblico aperto presso un'istituzione finanziaria o un altro organismo designato dalle autorità del Capo Verde.

Articolo 3

Tramite la contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 1, saranno finanziate le seguenti azioni, per un importo annuale massimo di 280 000 EUR ripartito come appresso indicato:

- 1) finanziamento di programmi scientifici o tecnici destinati a migliorare le conoscenze sulle risorse alieutiche concernenti la zona economica esclusiva del Capo Verde: 50 000 EUR;

- 2) finanziamento di borse di studio e di corsi di formazione pratica nelle varie discipline scientifiche, tecniche ed economiche attinenti alla pesca: 20 000 EUR;
- 3) contributo alle spese di partecipazione a tirocini o a riunioni internazionali nel settore della pesca: 30 000 EUR;
- 4) contributo al finanziamento dei programmi di sostegno al controllo di qualità dei prodotti della pesca e di controllo e sorveglianza della pesca: 180 000 EUR.

Le azioni e gli importi annuali ad esse destinati sono decisi dal ministero della pesca, che ne informa la Commissione delle Comunità europee.

I suddetti importi annuali sono messi a disposizione delle strutture interessate entro il 31 gennaio 2002 per il primo anno ed entro il 30 giugno 2002 e il 30 giugno 2003 per gli anni successivi, e versati, sulla base della programmazione annuale del loro impiego, sui conti bancari indicati dal ministero della pesca del Capo Verde.

Il ministero della pesca trasmette alla delegazione della Commissione delle Comunità europee nel Capo Verde, al più tardi tre mesi dal giorno anniversario dell'entrata in vigore del protocollo, una relazione annuale sull'attuazione di tali azioni e sui risultati ottenuti. La Commissione delle Comunità europee può chiedere al ministero della pesca informazioni complementari su tali risultati ed eventualmente, previa consultazione con le autorità del Capo Verde, nell'ambito delle riunioni della commissione mista di cui all'articolo 9 dell'accordo, può valutare i pagamenti di cui trattasi in funzione dell'effettiva realizzazione delle azioni.

Articolo 4

Qualora la Comunità ometta di effettuare i pagamenti di cui agli articoli 2 e 3, può essere sospesa l'applicazione del presente protocollo.

Articolo 5

1. Qualora un cambiamento fondamentale delle circostanze impedisca l'esercizio delle attività di pesca nella ZEE del Capo Verde, il pagamento della contropartita finanziaria può essere sospeso dalla Comunità europea in seguito a consultazioni preliminari, ove possibile, tra le due parti.

2. Il pagamento della contropartita finanziaria riprende con il ritorno alla normalità e una volta che le due parti si siano consultate e abbiano confermato che la situazione consente il ritorno alle attività di pesca.

Articolo 6

L'allegato dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Capo Verde sulla pesca al largo del Capo Verde è abrogato e sostituito dall'allegato del presente protocollo.

Articolo 7

Il presente protocollo e il relativo allegato entrano in vigore alla data in cui le parti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tale scopo.

Essi sono applicabili a decorrere dal 1° luglio 2001.

ALLEGATO

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLA ZONA DI PESCA DEL CAPO VERDE APPLICABILI AI PESCHERECCI DELLA COMUNITÀ**1. Formalità per la richiesta e il rilascio delle licenze**

- 1.1. Le autorità competenti della Comunità presentano al ministero della pesca del Capo Verde, tramite la delegazione della Commissione delle Comunità europee nel Capo verde, una domanda per ciascun peschereccio che intende esercitare la pesca a norma dell'accordo, almeno 15 giorni prima della data di inizio del periodo di validità richiesto.

Le domande sono presentate conformemente agli appositi formulari che sono forniti dal ministero della pesca del Capo Verde, di cui è riportato in appresso il modello (appendice 1).

- 1.2. Ogni domanda di licenza deve essere corredata della prova di pagamento del canone relativo al periodo di validità. Il pagamento è effettuato su un conto aperto presso un organismo finanziario o qualsiasi altro organismo designato dalle autorità del Capo Verde.

I canoni comprendono tutte le tasse nazionali e locali, escluse le tasse portuali e gli oneri per prestazioni di servizi.

- 1.3. Le licenze per tutti i pescherecci sono rilasciate, entro 15 giorni dalla ricezione della prova del pagamento di cui al punto 2, dal ministero della pesca del Capo Verde agli armatori o ai loro rappresentanti, tramite la delegazione della Commissione delle Comunità europee nel Capo Verde.

- 1.4. La licenza è rilasciata a nome di un determinato peschereccio e non è trasferibile. Tuttavia, su richiesta della Commissione delle Comunità europee, la licenza rilasciata per un peschereccio può essere, e in caso di forza maggiore è, sostituita da una nuova licenza valida per un altro peschereccio avente caratteristiche analoghe a quelle che esso sostituisce. L'armatore del peschereccio da sostituire consegna la licenza annullata al ministero della pesca del Capo Verde tramite la delegazione della Commissione delle Comunità europee nel Capo Verde.

La nuova licenza menziona:

- la data del rilascio,
- il fatto che la licenza sostituisce quella rilasciata per il peschereccio precedente, per il periodo di validità residuo.

In tal caso, per il periodo di validità residuo non è dovuto nessun canone del tipo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, dell'accordo.

- 1.5. La licenza deve essere tenuta permanentemente a bordo. Tuttavia, una volta ricevuta la notifica del pagamento dell'anticipo, inviata dalla Commissione delle Comunità europee alle autorità del Capo Verde, il peschereccio viene iscritto in un elenco dei pescherecci autorizzati a pescare, trasmesso alle autorità del Capo Verde incaricate del controllo della pesca. In attesa della licenza propriamente detta, una copia di essa può essere ottenuta via fax; tale copia è conservata a bordo.

- 1.6. Il ministero della pesca del Capo Verde comunica, prima dell'entrata in vigore del protocollo, le modalità relative al pagamento del canone e, in particolare, le informazioni concernenti i conti bancari e le valute da utilizzare.

2. Disposizioni applicabili alle tonniere e ai pescherecci con palangari di superficie

- 2.1. Le licenze sono valide per un anno. Esse sono rinnovabili.

- 2.2. Il canone è fissato a 25 EUR per tonnellata pescata nella zona di pesca del Capo Verde.

- 2.3. Le licenze sono rilasciate previo versamento, a favore del ministero della pesca del Capo Verde, di una somma forfettaria di 2 850 EUR l'anno per tonniera con reti da circuizione (di cui 100 EUR saranno destinati al finanziamento del programma di osservazione), di 400 EUR l'anno per tonniera con lenze a canna e di 2 100 EUR l'anno per peschereccio con palangari di superficie (di cui 100 EUR saranno destinati al finanziamento del programma di osservazione); tali importi corrispondono al canone da pagare per la cattura di:

- 110 tonnellate di tonno pescato all'anno da una tonniera con reti da circuizione,
- 16 tonnellate di tonno pescato all'anno da una tonniera con lenze a canna,
- 80 tonnellate pescate all'anno da un peschereccio con palangari di superficie.

- 2.4. Il comandante compila una scheda di pesca conforme al modello riportato nell'appendice 2 per ogni periodo di attività nella zona di pesca del Capo Verde.

Le schede relative a ogni trimestre di calendario sono trasmesse tramite la delegazione della Commissione delle Comunità europee, entro un mese dalla fine del trimestre, all'IRD (Institut de Recherche et Développement), all'IEO (Instituto Español de Oceanografía), all'IPIMAR (Instituto Português de Investigação Marítima) e all'INDP (Instituto Nacional de Desenvolvimento das Pescas do Cap Vert), che procedono al loro trattamento. Nel caso dell'INDP, tali dati possono essere inviati anche per posta elettronica o per fax (al numero +238-32 13 70 o +238-32 16 12).

I dati relativi alle catture, confermati dagli istituti scientifici competenti, sono trasmessi dagli Stati membri alla Commissione delle Comunità europee secondo le modalità previste dalla normativa comunitaria. Su tale base la Commissione effettua il computo dei diritti dovuti per una campagna annuale e lo trasmette al ministero della pesca del Capo Verde.

Gli armatori ricevono notifica del computo dalla Commissione delle Comunità europee entro fine aprile e dispongono di 30 giorni per adempiere i propri obblighi finanziari. Qualora la somma dovuta per le operazioni effettive di pesca sia inferiore all'anticipo versato, l'armatore non può recuperare la somma residua corrispondente.

3. Disposizioni applicabili alle licenze per gli altri pescherecci

Per i pescherecci con palangari di fondo, le licenze hanno una validità di 3, 6 o 12 mesi. Il canone annuo è fissato in funzione del tonnellaggio di stazza lorda, nella misura di 168 EUR/tonnellaggio, proporzionalmente alla durata della licenza.

4. Dichiarazione delle catture

- 4.1. Le tonniere con reti da circuizione, le tonniere con lenze a canna e i pescherecci con palangari di superficie compilano la scheda di pesca di cui al punto 2.4.
- 4.2. I pescherecci con palangari di fondo sono tenuti a comunicare al ministero della pesca del Capo Verde, tramite la delegazione della Commissione delle Comunità europee nel Capo Verde, le catture effettuate, compilando il formulario di cui è riportato il modello in appresso (appendice 3). Le dichiarazioni di cattura sono mensili e devono essere trasmesse almeno una volta per trimestre.
- 4.3. I documenti di cui sopra devono essere compilati in modo leggibile ed essere firmati dal comandante di ogni peschereccio che ha ottenuto una licenza, anche se le catture non sono state effettuate nelle acque del Capo Verde.
- 4.4. Qualora le disposizioni di cui sopra non siano rispettate, le autorità del Capo Verde si riservano il diritto di applicare, tra l'altro, le sanzioni seguenti, che possono essere cumulate:
- sospensione della licenza del peschereccio incriminato,
 - pagamento di un'ammenda.

In tal caso, la delegazione della Commissione delle Comunità europee nel Capo Verde ne viene immediatamente informata.

5. Sbarco delle catture

Le tonniere della Comunità partecipano all'approvvigionamento delle imprese conserviere di tonno del Capo Verde proporzionalmente al loro sforzo di pesca nella zona, in base ai prezzi vigenti sul mercato internazionale. L'importo corrispondente è pagato in moneta convertibile.

La flotta dei pescherecci con palangari di superficie della Comunità che opera nella zona economica esclusiva del Capo Verde sbarca in un porto del Capo Verde, a scopo di trasbordo, almeno il 5 % delle catture effettuate nella zona economica esclusiva del Capo Verde.

6. Imbarco di marinai

- 6.1. Gli armatori delle tonniere e dei pescherecci con palangari di superficie assumono cittadini del Capo Verde alle condizioni e nei limiti seguenti:
- per la flotta delle tonniere con reti da circuizione: almeno sei marinai del Capo Verde sono imbarcati durante la campagna di pesca del tonno nella zona di pesca del Capo Verde,
 - per la flotta delle tonniere con lenze a canna: almeno tre marinai del Capo Verde sono imbarcati durante la campagna di pesca del tonno nella zona di pesca del Capo Verde; nessun peschereccio è tenuto a imbarcare più di un marinaio,
 - per la flotta dei pescherecci con palangari di superficie: almeno quattro marinai del Capo Verde sono imbarcati durante la campagna di pesca del tonno nella zona di pesca del Capo Verde; nessun peschereccio è tenuto a imbarcare più di un marinaio.

6.2. Il salario dei marinai di cui sopra deve essere stabilito prima del rilascio delle licenze, di comune accordo tra gli armatori o i loro rappresentanti e le autorità del Capo Verde; esso è a carico degli armatori e deve comprendere gli oneri relativi al regime di previdenza al quale sono iscritti i marinai in questione (tra i quali i premi di assicurazione dei rami vita, incidente e malattia). L'armatore o il suo rappresentante trasmettono una copia del contratto di lavoro al ministero della pesca del Capo Verde.

6.3. In caso di mancato imbarco, gli armatori devono versare una somma forfettaria equivalente ai salari dei marinai di cui sopra.

La somma in questione, che deve essere versata sul conto indicato dalle autorità del Capo Verde, verrà utilizzata per la formazione dei marinai del Capo Verde.

6.4. L'armatore o il suo rappresentante trasmette al ministero della pesca del Capo Verde l'elenco dei marinai capoverdiani imbarcati a bordo dei pescherecci comunitari durante la campagna in corso, specificando la loro iscrizione all'equipaggio e indicando i pescherecci sui quali sono stati imbarcati.

7. Imbarco di osservatori

Il ministero della pesca del Capo Verde comunica agli armatori o ai loro rappresentanti, prima del rilascio delle licenze, l'elenco dei pescherecci sui quali essi devono imbarcare un osservatore scientifico.

La durata della permanenza a bordo dell'osservatore è fissata dalle autorità del Capo Verde, ma in linea di massima non deve eccedere il tempo necessario all'espletamento delle sue funzioni. A bordo l'osservatore:

- osserva le attività di pesca delle navi,
- procede al prelievo di campioni biologici nell'ambito di programmi scientifici,
- prende nota degli attrezzi da pesca utilizzati,
- verifica i dati sulle catture relativi alla zona di pesca del Capo Verde che figurano nel giornale di bordo.

Durante la permanenza a bordo l'osservatore:

- prende tutte le disposizioni necessarie affinché le condizioni del suo imbarco e la sua presenza a bordo della nave non interrompano né ostacolino le operazioni di pesca,
- rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo, nonché la riservatezza dei documenti appartenenti al peschereccio,
- redige una relazione sulle attività, che viene trasmessa alle autorità competenti del Capo Verde.

Le condizioni del suo imbarco sono stabilite di comune accordo dall'armatore o dal suo rappresentante e dalle autorità del Capo Verde.

L'osservatore è imbarcato in un porto scelto dall'armatore, all'inizio della prima marea nelle acque del Capo Verde successiva alla notifica dell'elenco dei pescherecci designati.

Gli armatori interessati comunicano entro due settimane e con un preavviso di dieci giorni le date e i porti del Capo Verde previsti per l'imbarco degli osservatori.

Se l'osservatore viene imbarcato in un porto straniero, le sue spese di viaggio sono a carico dell'armatore. Qualora un peschereccio con a bordo un osservatore del Capo Verde esca dalla zona di pesca del Capo Verde, devono essere prese le misure necessarie, a spese dell'armatore, affinché l'osservatore possa tornare al più presto nel Capo Verde.

Qualora l'osservatore non si presenti nel luogo convenuto al momento convenuto e nelle dodici ore che seguono, l'armatore sarà automaticamente dispensato dall'obbligo di prenderlo a bordo.

La retribuzione e gli oneri sociali per l'osservatore sono a carico delle autorità competenti del Capo Verde.

8. Zone di pesca

I pescherecci della Comunità possono esercitare l'attività di pesca nelle zone sotto indicate:

- oltre 12 miglia marine a partire dalle linee di base per le tonniere con reti da circuizione e i pescherecci con palangari di superficie,
- oltre 6 miglia marine a partire dalle linee di base per le tonniere con lenze a canna,
- oltre 6 miglia marine a partire dalle linee di base per i pescherecci con palangari di fondo,
- a partire dalle linee di base, per la pesca di esche vive.

9. Dimensioni minime delle maglie autorizzate

Le dimensioni minime delle maglie misurate nel sacco delle reti a strascico (maglia stirata) sono le seguenti:

- 16 mm per la pesca di esche vive.

Per la pesca del tonno sono applicabili le norme internazionali raccomandate dall'ICCAT (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico).

10. Entrata e uscita dalla zona di pesca, comunicazioni radio

Nelle tre ore successive a ciascuna entrata e uscita dalla zona di pesca e ogni settimana durante la loro attività di pesca nelle acque del Capo Verde, i pescherecci sono tenuti a comunicare direttamente alle autorità del Capo Verde, possibilmente via fax e, se sprovvisti di fax, via radio, la loro posizione e le catture detenute a bordo.

Le autorità del Capo Verde comunicano il numero di fax e la frequenza radio al momento della consegna della licenza di pesca.

Una copia delle comunicazioni via fax o delle registrazioni delle comunicazioni radio è conservata dalle autorità del Capo Verde e dagli armatori fino all'approvazione da parte di ciascuna delle due parti del computo definitivo dei canoni di cui al punto 2.

Un peschereccio sorpreso a pescare senza aver avvertito della sua presenza le autorità del Capo Verde è considerato come un peschereccio senza licenza.

11. Attrezzature portuali e utilizzazione di forniture e servizi

Nell'approvvigionarsi delle forniture e dei servizi necessari alla loro attività, i pescherecci comunitari danno la preferenza, a parità di prezzo e di qualità, a quelli messi a loro disposizione dal Capo Verde.

12. Procedura in caso di fermo e di applicazione di sanzioni

1. La delegazione della Commissione delle Comunità europee nel Capo Verde è informata entro 48 ore di qualsiasi fermo e di qualsiasi applicazione di sanzioni riguardante un peschereccio battente bandiera di uno degli Stati membri della Comunità ed operante in virtù del presente accordo, effettuati nella zona di pesca del Capo Verde. Entro 72 ore dev'essere trasmessa una breve relazione sulle circostanze e i motivi che sono all'origine del fermo o dell'applicazione di sanzioni.

2. In caso di fermo, entro 24 ore dal momento in cui tali informazioni sono ricevute, viene tenuta una riunione tra la delegazione della Commissione delle Comunità europee nel Capo Verde, il ministero della pesca e le autorità di controllo, con l'eventuale partecipazione di un rappresentante dello Stato membro interessato, allo scopo di esaminare i documenti e le informazioni che possono servire a chiarire le circostanze ed i fatti constatati. L'armatore, o il suo rappresentante, è informato dell'esito della riunione, nonché di tutte le misure che possono derivare dal fermo.

Il peschereccio posto in stato di fermo in conseguenza di un'infrazione in materia di pesca è liberato previo deposito di una cauzione che verrà fissata tenendo conto dei costi che ha comportato il fermo e dell'ammontare delle ammende e dei risarcimenti di cui sono passibili i responsabili dell'infrazione.

*Appendice 1***MINISTERO DELLA PESCA**

Domanda di licenza per imbarcazioni straniere adibite alla pesca industriale

1. Nome dell'armatore:
2. Indirizzo dell'armatore:
3. Nome del rappresentante o dell'agente locale dell'armatore:
4. Indirizzo del rappresentante o dell'agente dell'armatore:
5. Nome del comandante:
6. Nome dell'imbarcazione:
7. Numero di matricola:
8. Data e luogo di costruzione:
9. Nazionalità di bandiera:
10. Paese di immatricolazione:
11. Porto di armamento:
12. Lunghezza (ft):
13. Larghezza:
14. Stazza lorda:
15. Stazza netta:
16. Capacità delle stive:
17. Capacità di refrigerazione o congelamento:
18. Tipo e potenza del motore:
19. Attrezzi da pesca:
20. Numero di marinai:
21. Sistema di comunicazione:
22. Indicativo di chiamata:
23. Segnaletica utilizzata:
24. Operazioni di pesca praticate:
25. Luogo di sbarco delle catture:
26. Zone di pesca:
27. Specie ittiche interessate:
28. Periodo di validità:
29. Condizioni particolari:
30. Altre attività del richiedente nel Capo Verde:

Parere della direzione generale della pesca:

Osservazioni del ministero della pesca, dell'agricoltura e dello sviluppo rurale:

Appendice 3

COMUNICAZIONE DELLE CATTURE REALIZZATE CON LA PESCA INDUSTRIALE

1. Nome e numero d'immatricolazione del peschereccio:

2. Nazionalità:

3. Tipo di peschereccio:
(adibito alla pesca di pesce fresco, di tonno, ecc.)

4. Nome del comandante o del proprietario:

5. Licenza di pesca rilasciata da:

Periodo di validità:

6. Tipi di pesca praticati:

7. Data di uscita dal porto:

Data di entrata:

8. Retate:

Data	Zona di pesca	Specie catturate	Tonnellate
Porto di sbarco			

Il sottoscritto, comandante o proprietario del peschereccio suindicato, o rappresentante del medesimo, dichiara che la presente comunicazione è conforme alla verità, come certifica l'osservatore del governo.

Di cui fede

Osservatore del governo

Il comandante o proprietario (firma)

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 21 gennaio 2002
che modifica la decisione 2001/131/CE recante conclusione della procedura di consultazione con
Haiti ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE

(2002/131/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'accordo di partenariato ACP-CE, applicato anticipatamente dalla decisione n. 1/2000 del Consiglio dei ministri ACP-CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 96,

visto l'accordo interno relativo alle misure da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE, applicato provvisoriamente con decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri del 18 settembre 2000, in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione 2001/131/CE del Consiglio ⁽²⁾, è parzialmente sospesa la concessione di un aiuto finanziario ad Haiti in conformità dell'applicazione delle «misure adeguate» di cui all'articolo 96, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo di partenariato ACP-CE.
- (2) La decisione è scaduta il 31 dicembre 2001 e prevede che le misure siano rivedute prima di tale data.
- (3) Sebbene il rispetto dei principi democratici non sia ancora stato ristabilito ad Haiti, alcuni segnali incorag-

gianti meritano d'essere sostenuti con la ripresa graduale e condizionata della cooperazione,

DECIDE:

Articolo 1

La decisione 2001/131/CE è così modificata:

- 1) All'articolo 3, secondo e terzo comma, la data del 31 dicembre 2001 è sostituita da quella del 31 dicembre 2002.
- 2) L'allegato è sostituito dal testo figurante nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

La presente decisione è pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 21 gennaio 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. ARIAS CAÑETE

⁽¹⁾ GU L 195 dell'1.8.2000, pag. 46.

⁽²⁾ GU L 48 del 17.2.2001, pag. 31.

ALLEGATO

Progetto di lettera

Signor Primo ministro,

L'Unione europea annette grande importanza all'articolo 9 dell'accordo di partenariato ACP-CE. I principi della democrazia e dello Stato di diritto, sui quali si basa il partenariato ACP-CE, sono elementi fondamentali dell'accordo e rappresentano la chiave di volta delle nostre relazioni.

Nella lettera del 31 gennaio 2001, l'Unione europea constatava con rammarico che non era ancora stata trovata una soluzione soddisfacente per rimediare alla violazione della legge elettorale haitiana. L'Unione L'ha informata della sua decisione di sospendere parzialmente il suo sostegno finanziario mediante «misure adeguate» ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo di partenariato ACP-CE. Attualmente, dopo più di un anno di crisi politica, e dopo vari tentativi di conciliazione e di mediazione, l'Unione ritiene che i principi democratici non sono ancora stati ristabiliti ad Haiti. Il Consiglio dell'Unione europea ha riveduto la decisione del 29 gennaio 2001 per consentire il graduale ripristino di tutti gli strumenti di cooperazione in funzione del conseguimento, da parte Vostra, di obiettivi democratici in materia di processo elettorale. Le misure in oggetto sono state discusse con Lei in occasione dell'iniziativa presa dall'Unione europea in data ...

Il Consiglio dell'Unione europea ha quindi deciso di rivedere le misure che Le sono state notificate con lettera del 31 gennaio 2001 quali «misure adeguate» di cui all'articolo 96, paragrafo 2, lettera c), nel modo seguente.

- Finché non verrà firmato un accordo di base tra le due parti coinvolte nella crisi politica, le misure adeguate adottate dal Consiglio dell'Unione europea il 29 gennaio 2001 resteranno in vigore fino alla firma di detto accordo o, in mancanza di questo, fino al 31 dicembre 2002.
- Dopo la firma di un accordo tra le due parti, verranno gradualmente ripristinati tutti gli strumenti di cooperazione interessati dalle misure decise il 29 gennaio 2001, sulla base di indicatori di superamento della crisi, secondo le fasi indicate nella tabella che figura in allegato. Gli indicatori potranno essere, se del caso, adattati in funzione dell'evoluzione del contesto politico e della situazione in materia di diritti umani.
- Tali misure scadono il 31 dicembre 2002.

L'Unione non vuole penalizzare il popolo haitiano e porterà avanti i programmi di cooperazione non interessati dalle misure in oggetto. Essa confida nel Vostro impegno a realizzare le varie fasi di superamento della crisi, che consentirà il graduale ripristino di tutti gli strumenti di cooperazione.

L'Unione seguirà attentamente l'evolversi del processo di democratizzazione e soprattutto la conclusione di un accordo tra le due parti coinvolte nella crisi, nonché la sua attuazione anche attraverso l'organizzazione di elezioni legislative e locali. Essa ribadisce la propria disponibilità ad intensificare il dialogo politico e a contribuire al processo democratico. In tale contesto, essa è disposta a riesaminare la propria decisione in caso di un'evoluzione positiva, ma si riserva il diritto di adottare ulteriori misure in mancanza di miglioramenti.

Voglia accettare, Signor Primo Ministro, i sensi della mia alta considerazione.

Per la Commissione

Per il Consiglio

—

Allegato alla lettera

	Indicatori di attuazione dell'accordo	Misure adeguate
1	Costituzione del consiglio elettorale provvisorio, conformemente all'accordo di base	Utilizzo dei fondi disponibili della 1 ^a quota dell'8° FES, per programmi realizzati in partenariato con lo Stato, riguardanti la lotta contro la povertà e il sostegno alla democrazia
2	Creazione della commissione di garanzia elettorale prevista dall'accordo di base, a livello centrale e decentrato, investita dei poteri previsti	Esborso della 2 ^a quota dell'8° FES per programmi a sostegno del processo elettorale, di infrastrutture stradali, di lotta contro la povertà e di appoggio alla democrazia
3	Svolgimento di elezioni legislative ritenuto soddisfacente dagli osservatori ufficiali internazionali e che sbocchi nell'instaurazione di istituzioni democratiche	Notifica dell'assegnazione del 9° FES e firma del PIN relativo, ed immediata attuazione di progetti e programmi relativi al settore dell'istruzione e ai settori «fuori concentrazione» (40 % del PIN)
4	Svolgimento di elezioni locali e territoriali ritenuto soddisfacente dagli osservatori ufficiali internazionali e che si riflettano a livello dell'instaurazione di istituzioni democratiche	Svincolo del 60 % del PIN del 9° FES destinato alle infrastrutture di trasporto, nonché della dotazione B, per eventuali misure di sostegno all'adeguamento strutturale

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 aprile 2001

relativa all'aiuto di Stato al quale la Francia ha dato esecuzione in favore del cantiere navale ACHCN

[notificata con il numero C(2001) 1143]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/132/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

visto il regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativo agli aiuti alla costruzione navale ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE e in particolare dell'articolo 7 ⁽²⁾,

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detto articolo ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

- (1) All'inizio del 1998, le informazioni pessimistiche e persistenti circolanti sulla situazione del cantiere navale Ateliers et Chantiers du Havre Constructions Navales (in appresso ACHCN) hanno indotto la Commissione a chiedere informazioni alle autorità francesi con lettera datata 12 giugno 1998. A tale richiesta è stata data risposta interlocutoria. Successivamente, in seguito ad una nuova richiesta di informazioni inviata dalla Commissione in ottobre, le autorità francesi hanno risposto con lettera del 30 novembre 1998.
- (2) Le informazioni trasmesse indicavano che ACHCN aveva perso il controllo sia del processo industriale che della valutazione dell'incidenza finanziaria delle proprie difficoltà e che tale situazione aveva indotto l'amministrazione pubblica a versare al cantiere un aiuto complementare di emergenza per assicurare il buon fine della commessa in corso. L'aiuto che il governo francese di

accingeva a concedere ad ACHCN era stimato a 1,868 miliardi di FRF.

- (3) Con lettera del 4 febbraio 1999 la Commissione ha informato la Francia della propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE nei confronti dell'aiuto in questione.
- (4) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni sull'aiuto in causa.

II. ANTEFATTI

- (5) Nell'esecuzione del contratto stipulato nel 1995 con l'armatore Stolt Nielsen, relativo alla costruzione di tre navi cisterna per il trasporto di prodotti chimici del valore complessivo di 1,126 miliardi di FRF, il cantiere ACHCN, all'inizio del 1997, ha incontrato notevoli difficoltà. L'impresa aveva sperato di superare tali difficoltà sul piano dell'organizzazione mediante una ristrutturazione comportante una diminuzione del 15 % dell'organico ed una riduzione della propria capacità mediante ridimensionamento dei bacini di costruzione. Sotto il profilo finanziario, alla liquidità dell'impresa dovevano concorrere sia il versamento immediato da parte del governo francese di aiuti alla commessa delle tre navi cisterna, conformemente all'articolo 4 della direttiva 90/684/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1991, sugli aiuti alla costruzione navale ⁽⁴⁾, all'epoca in vigore, che gli aiuti previsti nel piano di adeguamento dei cantieri navali francesi, che era stato approvato dalla Commissione nel luglio 1995. Inoltre era previsto un intervento dello Stato destinato a coprire il piano sociale della ristrutturazione, intervento che era stato notificato nel febbraio 1997 e approvato dalla Commissione nel dicembre 1997.

⁽¹⁾ GU L 202 del 18.7.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 113 del 24.4.1999, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 380 del 31.12.1990, pag. 27.

(6) Tenuto conto di questi tre elementi, l'importo complessivo degli aiuti di cui poteva beneficiare il cantiere al momento della commessa, ossia alla fine del 1995, ammontava a 318 milioni di FRF così ripartiti:

- i) aiuti alla commessa: 111,4 milioni di FRF (9 % del prezzo contrattuale prima degli aiuti);
- ii) aiuti per l'adeguamento dei cantieri navali francesi, autorizzati dalla Commissione nel luglio 1995: 207,5 milioni di FRF.

A tale importo poteva aggiungersi l'aiuto alla ristrutturazione di 21,8 milioni di FRF a condizione che fosse destinato al piano sociale.

III. DESCRIZIONE

(7) Allorché ha avviato il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE nel gennaio 1999, la Commissione, considerato che il cantiere prevedeva una perdita sulla commessa di 1,868 miliardi di FRF, perdita che sarebbe stata coperta mediante fondi pubblici, di importo di gran lunga superiore a quanto da essa già autorizzato, ha concluso che tale aiuto fosse da considerarsi come un aiuto al funzionamento senza alcuna contropartita atta a giustificarlo in base alle disposizioni in vigore in materia di aiuti alla costruzione navale.

(8) La Commissione ha pertanto chiesto alle autorità francesi di fornirle, nelle loro osservazioni, le seguenti informazioni:

- i) raggugli completi relativi ai conti dell'impresa per il periodo successivo alla firma del contratto con Stolt Nielsen, comprendenti tutti gli importi corrisposti a titolo di aiuto;
- ii) copia del contratto in questione;
- iii) lo stato di avanzamento della costruzione delle ultime due navi con relative stime di valore.

IV. OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ FRANCESI

(9) Le autorità francesi hanno fornito i conti dettagliati dell'impresa fino all'anno 1997 compreso, il conto fornitori alla data del 30 giugno 1999 nonché copia dei contratti e delle relative clausole addizionali. Quanto allo stato di avanzamento della costruzione delle navi, la prima nave stava per essere terminata, lo scafo della seconda era costruito all'80 % e della terza erano stati invece assemblati soltanto alcuni elementi.

(10) Nelle loro osservazioni le autorità francesi descrivono dettagliatamente gli eventi che hanno portato il cantiere ACHCN a perdere il controllo del processo industriale e del processo finanziario. Essenzialmente risulta che il cantiere, per quanto dotato di un certo know-how in materia di costruzione navale, non è stato in grado di accettare una sfida troppo ambiziosa lanciandosi nella costruzione di un tipo di nave di cui non aveva alcuna esperienza. A tale inesperienza si sono aggiunti contrattempi esterni, tra cui ritardi nelle consegne delle lamiere,

e un'esigenza di qualità da parte dell'armatore cui il cantiere non era mai stato confrontato prima.

(11) Ciononostante, secondo le autorità francesi, inizialmente nulla lasciava supporre che potesse intervenire un simile deterioramento della situazione: il conto fornitori alla fine del 1996 mostrava che i responsabili del cantiere controllavano ancora la situazione e, perfino nel corso del 1997, quando è stato notificato il piano di ristrutturazione di cui al precedente considerando 5, gli incrementi di produttività registrati nel cantiere avrebbero dovuto permettere il ripristino della situazione, giacché i ritardi della costruzione erano da imputarsi a imprevisti temporanei. A giustificazione del loro intervento, le autorità francesi adducono l'intento di evitare il fallimento di ACHCN che avrebbe comportato gravi turbamenti sociali, tenuto conto dell'importanza dell'impresa nel tessuto industriale di Le Havre.

(12) Visti gli sviluppi della situazione rispetto alle ultime informazioni trasmesse alla Commissione nel novembre 1998, le autorità francesi hanno anche fornito le seguenti indicazioni:

i) per quanto riguarda i lavori di costruzione, la prima nave che inizialmente doveva essere consegnata nel luglio 1997 — termine che era poi stato contrattualmente rinviato al 31 ottobre 1998 — alla fine è stata consegnata soltanto nel giugno 1999. Questo ritardo ha permesso all'armatore di invocare la clausola di rifiuto. In assenza di un altro acquirente, il prezzo pagato è stato quello che prevaleva sul mercato al momento della consegna, ossia 53 milioni di USD anziché 73 milioni di USD come stabilito nel contratto;

ii) quanto alle altre due navi, nel gennaio 1999 il cantiere ha deciso di sospendere la costruzione della terza nave di cui erano stati fabbricati soltanto alcuni elementi dello scafo. Infatti era emerso che il costo del completamento di questa nave, tenuto conto della produttività del cantiere, sarebbe stato superiore alle eventuali entrate provenienti dall'armatore, per cui il cantiere ACHCN ha concluso che si trovava nell'incapacità industriale di fabbricare la nave. Infine, quanto alla seconda nave, è stato deciso di proseguirne la costruzione fino al varo e di ricercare al di fuori della Francia un cantiere in grado di completare i lavori. Al 1° giugno 1999 lo scafo era stato realizzato al 90 % e il varo era previsto per ottobre 1999. Le ragioni che hanno portato a tale scelta erano dettate dall'esigenza di evacuare uno scafo non completato e situato in un bacino inclinato nel pieno centro del porto di Le Havre di cui altrimenti si sarebbe, in seguito, dovuto finanziare la demolizione.

(13) La perdita totale sulla commessa accertata nel giugno 1999 ammonterebbe pertanto a 2,033 miliardi di FRF e il cantiere ACHCN ha quindi deciso di sospendere le attività di costruzione navale e ha chiesto alle autorità pubbliche di finanziare un piano di chiusura totale e irreversibile articolato come segue.

(14) Innanzitutto, il ripianamento delle perdite che le autorità francesi hanno proposto di realizzare mediante:

- i) 111,4 miliardi di FRF equivalenti al 9 % degli aiuti alla commessa (già autorizzati in virtù del regime di aiuti in vigore) e 207,5 milioni di FRF corrispondenti agli altri aiuti approvati dalla Commissione (piano di adeguamento del 1995 e ristrutturazione del 1998);
- ii) 1 714,1 milioni di FRF di aiuto alla chiusura. Quest'aiuto alla chiusura concerne il finanziamento dei lavori di completamento della costruzione della prima nave e di costruzione della seconda nave fino al varo della medesima.

(15) In secondo luogo, un aiuto sociale per la realizzazione di un piano sociale riguardante l'intero organico di ACHCN, ossia 692 persone legate al cantiere da un contratto di lavoro a durata indeterminata. La procedura legale di licenziamento in base al codice del lavoro è iniziata nell'agosto 1999. Lo Stato, dato che ACHCN era praticamente in stato di fallimento e quindi nell'impossibilità di finanziare il piano, ha conferito all'impresa i fondi necessari alla copertura delle spese che di norma sarebbero a carico di quest'ultima. Le misure comprendono indennità di licenziamento, indennità di preavviso, aiuti alla mobilità, aiuti all'assunzione, congedi di riqualificazione, l'attuazione di accordi di riqualificazione e di prepensionamento, il finanziamento di una cellula di riqualificazione ed eventualmente premi addizionali. Lo stanziamento iniziale ammontava a 270 milioni di FRF, ma tale importo sarà modificato in funzione del numero di dipendenti che beneficeranno delle singole misure. Su un totale di 692 persone, il calendario previsto delle partenze era il seguente:

Data	Licenziamenti
Agosto 1999	400
Ottobre 1999	100
Novembre 1999	100
Dicembre 1999	50
Giugno 2000	42

(16) Infine, la terza componente del piano è costituita dalle misure di reindustrializzazione volte a compensare, nell'Arrondissement di Le Havre, le perdite, sia dirette che indirette, di posti di lavoro conseguenti alla chiusura del cantiere navale. Tenuto conto dei grandi programmi di sviluppo industriale previsti per l'immediato futuro nella regione di Le Havre, in particolare nel porto di Le Havre (progetto porto 2000), tali misure consistono essenzialmente nell'allocazione prioritaria all'arrondissement di Le Havre dei crediti disponibili a sostegno delle piccole e medie imprese e delle piccole e medie industrie

attraverso i Fondi di sviluppo delle piccole e medie industrie (FDPMI) e del Premio per l'assetto del territorio (PAT) destinato a sostenere l'occupazione nelle PMI. L'insieme delle misure previste rientra nell'ambito di regimi già autorizzati dalla Commissione.

(17) Infine, le autorità francesi precisano che mano a mano che avverranno le partenze del personale, ACHCN si è impegnato a vendere tutti i suoi attivi ed a versare i proventi delle vendite al Tesoro pubblico a titolo di rimborso, anche se soltanto parziale, degli aiuti versati dallo Stato per la ristrutturazione del cantiere. Saranno pertanto smantellate e cedute tutte le installazioni del cantiere di produzione navale di Le Havre.

V. VALUTAZIONE DELL'AIUTO

(18) Le misure in oggetto costituiscono aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE giacché falsano la concorrenza favorendo il cantiere ACHCN e la produzione di navi.

(19) Essendo destinati ad un cantiere navale, gli aiuti in questione devono essere esaminati alla luce del regolamento (CE) n. 1540/98 relativo agli aiuti alla costruzione navale il quale, all'articolo 4, stabilisce che gli aiuti destinati a coprire i normali costi di chiusura parziale e totale dei cantieri di costruzione, trasformazione o riparazioni navali possono essere considerati compatibili con il mercato comune purché le riduzioni di capacità operate grazie a tali aiuti siano effettive e irreversibili.

(20) Tenuto conto degli impegni assunti dal governo francese per quanto riguarda la chiusura definitiva del cantiere, che nel frattempo è stata confermata nei fatti dalla cessazione totale delle attività, dal licenziamento del personale secondo il calendario previsto e dalla vendita all'asta, pezzo per pezzo, di tutte le infrastrutture del cantiere, si deve ritenere che si tratta di una chiusura totale e irreversibile per cui gli aiuti devono essere esaminati sotto questo profilo.

(21) Dal punto di vista sociale, i costi ammissibili ad aiuti sono i seguenti:

- i) le indennità versate ai lavoratori licenziati o prepensionati;
- ii) le spese relative ai servizi di consulenza per lavoratori licenziati o prepensionati, inclusi i versamenti effettuati dal cantiere per la creazione di piccole imprese indipendenti dal cantiere in questione le cui attività principali non siano la costruzione, trasformazione o riparazione navale;
- iii) le indennità corrisposte ai lavoratori per la riqualificazione professionale.

- (22) Lo stanziamento di 270 milioni di FRF previsto a titolo di aiuto sociale e comunicato dalle autorità francesi copre i tipi di spesa di cui al considerando 21 precedente e l'importo assegnato, che rappresenta in media 390 000 FRF per lavoratore, corrisponde alle norme già applicate in Francia in circostanze analoghe. Infatti, nel 1987, in occasione della chiusura di tre cantieri navali del gruppo Normed, gli aiuti alla copertura del piano sociale, interamente finanziati dal governo francese e approvati dalla Commissione, erano di livello praticamente identico. Di conseguenza le misure previste per la realizzazione del piano sociale possono essere considerate compatibili con il mercato comune.
- (23) Il regolamento (CE) n. 1540/98, all'articolo 4, paragrafo 2, precisa inoltre che le spese sostenute per riconvertire il cantiere, i fabbricati, le installazioni e le infrastrutture verso usi diversi da quelli della costruzione, riparazione e trasformazione navali figurano tra i costi che possono ammessi a beneficiare di aiuti alla chiusura.
- (24) Pertanto, a condizione che, come indicato dalle autorità francesi, il programma di sviluppo industriale della regione di Le Havre fruisca di sostegni nel quadro di regimi già autorizzati dalla Commissione, anche le misure previste per la reindustrializzazione sono compatibili con il mercato comune.
- (25) Il regolamento (CE) n. 1540/98, all'articolo 4, paragrafo 3, stabilisce che nel caso in cui un cantiere cessi totalmente ogni attività di costruzione, trasformazione o riparazione, possono essere considerati compatibili con il mercato comune anche gli aiuti quali i prestiti o le garanzie su prestiti per il capitale di esercizio necessario all'impresa per completare i lavori non terminati, a condizione che tali aiuti si limitino al minimo indispensabile e che sia stata già eseguita una parte considerevole dei lavori.
- (26) Il medesimo articolo 4, al paragrafo 4, precisa che l'importo e l'intensità degli aiuti devono essere giustificati dall'entità delle chiusure necessarie, fermo restando che si deve tener conto dei problemi strutturali della regione in questione.
- (27) Il saldo finale degli aiuti non notificati destinati a finanziare la perdita registrata dal cantiere ammonta a 1 714,1 milioni di FRF.
- (28) La Commissione constata che l'intervento del governo risponde alle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, del regolamento succitato. Innanzitutto, gli aiuti sono stati utilizzati soltanto per alimentare il fondo di esercizio necessario all'impresa per completare la costruzione delle navi. Di fatto, una sola nave è stata interamente terminata, mentre la costruzione della seconda si è rigorosamente limitata a ciò che era necessario per permettere alla nave di lasciare il cantiere. In tal modo il

cantiere ha potuto evacuare una struttura parzialmente costruita che, altrimenti, avrebbe dovuto essere demolita e allo stesso tempo ciò ha permesso il ritiro progressivo dal lavoro per il personale dell'impresa che occupava una posizione chiave nel tessuto industriale locale.

- (29) In secondo luogo, non si può ritenere che gli aiuti siano concessi a fondo perduto giacché il governo francese ne aveva autorizzato l'erogazione a condizione che tutti i proventi della liquidazione del cantiere, effettuata mediante asta pubblica, fossero versati integralmente al Tesoro pubblico.
- (30) Si deve pertanto ritenere che tali aiuti costituiscano un'anticipazione subordinata al versamento del totale dei proventi della liquidazione dell'impresa e sebbene la vendita delle installazioni non abbia permesso di rimborsare l'integralità delle somme anticipate, l'aiuto può essere giustificato dal fatto che la chiusura del cantiere sarà irreversibile, senza alcuna possibilità di riattivazione del medesimo, essendo state cedute tutte le installazioni.

VI. CONCLUSIONE

- (31) La Commissione constata che il sostegno accordato dal governo francese alla chiusura del cantiere di Le Havre, comprendente aiuti per un piano sociale a concorrenza di 270 milioni di FRF e aiuti destinati al completamento dei lavori di costruzione navale in corso a concorrenza di 1,714 miliardi di FRF, è compatibile con il mercato comune. La Commissione ha già preso nota del fatto che al governo francese verrà restituita una parte degli aiuti erogati mediante versamento al Tesoro pubblico dei proventi della vendita delle installazioni del cantiere,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto di Stato, cui la Francia ha dato esecuzione in favore di ACHCN, per un ammontare di 270 milioni di FRF per l'esecuzione del piano sociale e l'aiuto alla chiusura di 1 714 miliardi di FRF sono compatibili con il mercato comune.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2001.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 2002

che prevede la possibilità per gli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le nuove sostanze attive carfentrazone-etile, cinidon-etile, cyhalofop-butyl, ethoxysulfuron, famoxadone, flazasulfuron, flufenacet, flumioxazine, flurtamone, fostiazato, isoxaflutolo, metaxil-M, prosulfuron, Pseudomonas chlororaphis, quinoxifen, virus della poliedrosi nucleare di Spodoptera exigua e sulfosulfuron

[notificata con il numero C(2002) 517]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/133/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/87/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, quarto comma,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente al disposto dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, il 14 febbraio 1996 la Francia ha ricevuto dalla società FMC Europe NV una domanda concernente l'inclusione della sostanza attiva carfentrazone-etile nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Con la decisione 97/362/CE ⁽³⁾ la Commissione ha confermato che il fascicolo risultava completo e si poteva quindi ritenere, in linea di massima, conforme ai requisiti in materia di dati e di informazioni stabiliti all'allegato II e all'allegato III della direttiva.
- (2) Il 28 aprile 1997 il Regno Unito ha ricevuto dalla società BASF AG un'analoga domanda relativa al cinidon-etile. Il fascicolo relativo alla domanda è stato dichiarato completo con la decisione 98/398/CE della Commissione ⁽⁴⁾.
- (3) Il 30 aprile 1997 l'Italia ha ricevuto dalla società Dow AgroSciences un'analoga domanda relativa al cyhalofop-butyl. Il fascicolo relativo alla domanda è stato dichiarato completo con la decisione 98/242/CE della Commissione ⁽⁵⁾.
- (4) Il 3 luglio 1996 l'Italia ha ricevuto dalla società AgrEvo (ora Aventis Crop Sciences) un'analoga domanda relativa all'ethoxysulfuron. Il fascicolo relativo alla domanda è stato dichiarato completo con la decisione 97/591/CE della Commissione ⁽⁶⁾.
- (5) Il 2 ottobre 1996 la Francia ha ricevuto dalla società Du Pont de Nemours un'analoga domanda relativa al famoxadone. Il fascicolo relativo alla domanda è stato dichiarato completo con la decisione 97/591/CE.
- (6) Il 16 dicembre 1996 la Spagna ha ricevuto dalla società ISK Biosciences un'analoga domanda relativa al flazasulfuron. Il fascicolo relativo alla domanda è stato dichia-

rato completo con la decisione 97/865/CE della Commissione ⁽⁷⁾.

- (7) Il 1° febbraio 1996, la Francia ha ricevuto dalla società Bayer SA un'analoga domanda relativa al flufenacet. Il fascicolo relativo alla domanda è stato dichiarato completo con la decisione 97/362/CE.
- (8) Il 12 luglio 1996 la Francia ha ricevuto dalla società Sumitomo Chemicals Agro Europe SA un'analoga domanda relativa al flumioxazine. Il fascicolo relativo alla domanda è stato dichiarato completo con la decisione 97/631/CE della Commissione ⁽⁸⁾.
- (9) Il 15 febbraio 1994 la Francia ha ricevuto dalla società Rhône-Poulenc Agro France (ora Aventis Crop Sciences) un'analoga domanda relativa al flurtamone. Il fascicolo relativo alla domanda è stato dichiarato completo con la decisione 96/341/CE della Commissione ⁽⁹⁾.
- (10) Il 5 marzo 1996 il Regno Unito ha ricevuto dalla società ISK Biosciences un'analoga domanda relativa al fostiazato. Il fascicolo relativo alla domanda è stato dichiarato completo con la decisione 97/362/CE.
- (11) Il 6 marzo 1996 i Paesi Bassi hanno ricevuto dalla società Rhône-Poulenc Agro France (ora Aventis Crop Sciences) un'analoga domanda relativa all'isoxaflutolo. Il fascicolo relativo alla domanda è stato dichiarato completo con la decisione 96/524/CE della Commissione ⁽¹⁰⁾.
- (12) Il 9 febbraio 1996 il Belgio ha ricevuto dalla società Novartis Crop Protection (ora Syngenta) un'analoga domanda relativa al metaxil-M. Il fascicolo relativo alla domanda è stato dichiarato completo con la decisione 97/591/CE.
- (13) Il 14 maggio 1995 la Francia ha ricevuto dalla società Novartis Crop Protection (ora Syngenta) un'analoga domanda relativa al prosulfuron. Il fascicolo relativo alla domanda è stato dichiarato completo con la decisione 97/137/CE della Commissione ⁽¹¹⁾.
- (14) Il 15 dicembre 1994 la Svezia ha ricevuto dalla società Svenska Lantmännen (ora BioAgri) un'analoga domanda relativa allo Pseudomonas chlororaphis. Il fascicolo relativo alla domanda è stato dichiarato completo con la decisione 97/248/CE della Commissione ⁽¹²⁾.

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.⁽²⁾ GU L 276 del 10.10.2001, pag. 17.⁽³⁾ GU L 152 dell'11.6.1997, pag. 31.⁽⁴⁾ GU L 176 del 20.6.1998, pag. 34.⁽⁵⁾ GU L 96 del 28.3.1998, pag. 45.⁽⁶⁾ GU L 239 del 30.8.1997, pag. 48.⁽⁷⁾ GU L 351 del 23.12.1997, pag. 67.⁽⁸⁾ GU L 262 del 24.9.1997, pag. 7.⁽⁹⁾ GU L 130 del 31.5.1996, pag. 20.⁽¹⁰⁾ GU L 220 del 30.8.1996, pag. 27.⁽¹¹⁾ GU L 52 del 22.2.1997, pag. 20.⁽¹²⁾ GU L 98 del 15.4.1997, pag. 15.

- (15) Il 1° agosto 1995 il Regno Unito ha ricevuto dalla società Dow Elanco Europe (ora Dow Agro Sciences) un'analoga domanda relativa al quinoxifen. Il fascicolo relativo alla domanda è stato dichiarato completo con la decisione 96/457/CE della Commissione ⁽¹⁾.
- (16) Il 24 aprile 1997 i Paesi Bassi hanno ricevuto dalla società Biosys un'analoga domanda relativa al virus della poliedrosi nucleare di *Spodoptera exigua*. Il fascicolo relativo alla domanda è stato dichiarato completo con la decisione 97/865/CE della Commissione ⁽²⁾.
- (17) Il 24 aprile 1997 l'Irlanda ha ricevuto dalla società Monsanto un'analoga domanda relativa al sulfosulfuron. Anche il fascicolo relativo a tale domanda è stato dichiarato completo con la decisione 97/865/CE.
- (18) Le conferme relative alla completezza dei dati e delle informazioni erano necessarie per l'esame dettagliato dei fascicoli e per consentire agli Stati membri di concedere autorizzazioni provvisorie, per un periodo massimo di tre anni, per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, in particolare della condizione relativa alla valutazione particolareggiata della sostanza attiva e del prodotto fitosanitario in base ai requisiti previsti dalla direttiva.
- (19) Gli effetti di queste 17 sostanze attive sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati, conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, per gli impieghi proposti dal rispettivo richiedente. Gli Stati membri designati come relatori hanno presentato alla Commissione progetti di relazione di valutazione concernenti tali sostanze, rispettivamente, il 14 maggio 1998 (carfentrazzone-etile), il 1° novembre 1998 (cinidon-etile), il 30 novembre (cyhalofop-butyl), il 20 maggio 1997 (ethoxysulfuron), il 5 agosto 1998 (famoxadone), il 3 agosto 1999 (flazasulfuron), il 6 gennaio 1998 (flufenacet), il 20 gennaio 1998 (flumioxazine), il 21 maggio 1997 (flurtamone), il 18 marzo 1998 (fostiazato), il 26 febbraio 1997 (isoxaflutolo), il 27 luglio 1999 (metalaxil-M), il 18 gennaio 1999 (prosulfuron), il 7 aprile 1998 (*Pseudomonas chlororaphis*), l'11 ottobre 1996 (quinoxifen), il 19 novembre 1999 (virus della poliedrosi nucleare di *Spodoptera exigua*) e il 2 aprile 1998 (sulfosulfuron).
- (20) Non sarà possibile portare a termine la valutazione dei fascicoli entro il periodo stabilito nelle succitate decisioni di conformità, poiché è ancora in corso il loro esame successivo alla presentazione dei progetti di relazione di valutazione da parte degli Stati membri relatori.
- (21) Dato che finora da tale valutazione non sono emersi motivi di allarme immediato, è opportuno concedere agli Stati membri la possibilità di prorogare per un periodo di 24 mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 della direttiva, le autorizzazioni provvisorie concesse per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione, in modo da consentire la prosecuzione dell'esame dei fascicoli. Il termine di 24 mesi è ritenuto sufficiente per completare la valutazione e prendere una decisione in merito all'eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva di ciascuna di tali sostanze attive.
- (22) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri possono prorogare le autorizzazioni provvisorie già concesse per i prodotti fitosanitari contenenti carfentrazzone-etile, cinidon-etile, cyhalofop-butyl, ethoxysulfuron, famoxadone, flazasulfuron, flufenacet, flumioxazine, flurtamone, fostiazato, isoxaflutolo, metalaxil-M, prosulfuron, *Pseudomonas chlororaphis*, quinoxifen, virus della poliedrosi nucleare di *Spodoptera exigua* e sulfosulfuron, per un periodo non superiore a 24 mesi dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 189 del 30.7.1996, pag. 112.

⁽²⁾ GU L 351 del 23.12.1997, pag. 67.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 febbraio 2002

che esenta le importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dall'estensione, a norma del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 e mantenuto con regolamento (CE) n. 1524/2000, e revoca la sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso ad alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese concessa a talune parti a norma del regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione

[notificata con il numero C(2002) 391]

(2002/134/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 88/97.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, modificato da ultimo con regolamento (CE) n. 2238/2000 del Consiglio ⁽²⁾,

(2) Dopo aver chiesto e ricevuto le informazioni necessarie dalle parti elencate all'articolo 1 della presente decisione, la Commissione ha giudicato ammissibili tutte le richieste ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 88/97. Le informazioni fornite sono state esaminate e verificate, all'occorrenza, presso le sedi delle parti in questione.

visto il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del 10 gennaio 1997, che estende l'applicazione del dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 e mantenuto dal regolamento (CE) n. 1524/2000 sulle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese ⁽³⁾,

(3) Basandosi sui dati accertati, la Commissione ritiene che le operazioni di assemblaggio dei richiedenti non rientrino nel campo di applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96. Si è riscontrato in particolare che il valore delle parti originarie della Repubblica popolare cinese utilizzate nelle operazioni di assemblaggio di tutti i richiedenti era inferiore al 60 % del valore totale delle parti utilizzate.

visto il regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione, del 20 gennaio 1997, relativo all'autorizzazione all'esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dall'estensione, in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio e mantenuto con regolamento (CE) n. 1524/2000 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7,

(4) In considerazione di quanto precede, e in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 88/97, sarebbe opportuno esentare dal dazio antidumping esteso le parti elencate all'articolo 1. Dopo aver informato le parti interessate, si è data loro la possibilità di rendere note le loro osservazioni.

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

(1) Dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 88/97, diversi assemblatori hanno chiesto, a norma del suo articolo 3, di essere esentati dal dazio antidumping esteso alle importazioni di alcuni parti di biciclette dalla Repubblica popolare cinese con regolamento (CE) n. 71/97 («dazio antidumping esteso»). La Commissione ha pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* vari elenchi di richiedenti ⁽⁵⁾ per i quali il pagamento del dazio antidumping esteso è stato sospeso, per quanto riguarda le importazioni di parti essenziali di biciclette dichiarate per l'immissione in libera pratica,

(5) A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 88/97, l'esenzione delle parti elencate all'articolo 1 dal dazio antidumping esteso dovrebbe applicarsi dalla data di ricezione della domanda. La loro obbligazione doganale riguardante il dazio antidumping esteso viene considerata nulla a decorrere da tale data.

(6) Altre parti elencate all'articolo 2 della presente decisione, che avevano chiesto di essere esentate dal dazio antidumping esteso, non hanno però fornito alla Commissione le informazioni necessarie, e pertanto non possono beneficiare dell'esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 88/97. La Commissione ha informato le parti in questione che intendeva respingere le loro richieste di esenzione poiché non avevano fornito le informazioni o gli elementi di prova richiesti.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 16 del 18.1.1997, pag. 55.

⁽⁴⁾ GU L 17 del 21.1.1997, pag. 17.

⁽⁵⁾ GU C 45 del 13.2.1997, pag. 3, GU C 112 del 10.4.1997, pag. 9, GU C 378 del 13.12.1997, pag. 2, GU C 217 dell'11.7.1998, pag. 9, GU C 37 dell'11.2.1999, pag. 3, GU C 186 del 2.7.1999, pag. 6, GU C 216 del 28.7.2000, pag. 8 e GU C 170 del 14.6.2001, pag. 5.

- (7) Poiché le parti elencate all'articolo 2 non soddisfano i criteri di esenzione, occorre revocare la sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso e riscuotere il dazio dalla data di ricezione delle richieste.
- (8) Una volta adottata la presente decisione, si dovrebbe pubblicare nella serie «C» della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 88/97, l'elenco aggiornato delle parti esentate a norma dell'articolo 7 e delle parti le cui richieste sono all'esame a norma dell'articolo 3 del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le parti sottoelencate sono esentate dall'estensione, in forza del regolamento (CE) n. 71/97, del dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 e mantenuto con regolamento (CE) n. 1524/2000 sulle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di alcune parti di biciclette dalla Repubblica popolare cinese.

Le esenzioni entrano in vigore, per ciascuna parte, a decorrere dalla data indicata nella colonna «Data di applicazione».

Parti esentate

Nome	Città	Paese	Sospensione a norma del regolamento (CE) n. 88/97	Data di applicazione	Codice addizionale TARIC
Tecno Bike sas di Tontini Donatella	Via del Lavoro s.n. I-61030 Canavaccio di Urbino (PU)	Italia	Articolo 7	13.1.1999	8612
SIMPLON Fahrrad GmbH	Oberer Achdamm 22 A-6971 Hard	Austria	Articolo 7	29.9.1999	A045
Intersens Bikes & Parts BV	Bedrijvenpark Twente 170 7602 KE Almelo Nederland	Paesi Bassi	Articolo 7	10.12.1999	A090
VICINI di Vicini Ottavio e Figli snc	Via dell'Artigianato, 284 I-47023 Cesena (FO)	Italia	Articolo 7	1.1.2000	A233
A & J Europe Bicycle Manufacturing Ltd	Unit G, Mochdre, Enterprise Park Newtown Powys SY16 4LE United Kingdom	Regno Unito	Articolo 7	7.3.2000	A126
Speedcross di Torretta P. e C. snc	Corso Italia 20 I-20020 Vanzaghello (MI)	Italia	Articolo 7	30.3.2000	A163
Lenardon Lida/Cicli Bandiziol	Via Provinciale, 5 I-33096 San Martino al Tagliamento (PN)	Italia	Articolo 7	3.5.2000	A172
CARRARO SpA Industria Cicli	Via Alcide de Gasperi, 15 I-35030 Saccolongo (PD)	Italia	Articolo 7	8.5.2000	A173
Børge Kildemoes Cykelfabrik A/S	Nr. Lyndelse DK-5792 Årslev	Danimarca	Articolo 7	12.5.2000	A166
CHERRI di Cherri Mario & C. snc	Via Cagliari, 39 I-09016 Iglesias (CA)	Italia	Articolo 7	19.5.2000	A168
Snc Cicli Olympia di Pasquale e Antonio Fontana & C.	Via Carrarese, 62 I-35028 Piove di Sacco (PD)	Italia	Articolo 7	30.5.2000	A167
J. Recker & Co. GmbH	Am Wiesenpfad 21 D-53340 Meckenheim	Germania	Articolo 7	19.6.2000	A200
Kokotis A. Bros SA	5 th klm of Larissa-Falani GR-41001 Larissa	Grecia	Articolo 7	3.7.2000	A201

Nome	Città	Paese	Sospensione a norma del regolamento (CE) n. 88/97	Data di applicazione	Codice addizionale TARIC
Aurelia Dino SpA	Via Cuneo 11 I-12011 Borgo San Dalmazzo (CN)	Italia	Articolo 7	18.7.2000	A202
IKO Sportartikel Handels GmbH	Kufsteinerstraße 72 D-83064 Raubling	Germania	Articolo 7	7.9.2000	A227
Cicli Olimpica srl	Via Pietro Maroncelli 4 I-35010 Vigonza (PD)	Italia	Articolo 7	9.10.2000	A229
Cycle Citi Corporation Ltd	Unit 13, Llandegai Ind. Estate Bangor UK-Gwynedd LL57 4YH United Kingdom	Regno Unito	Articolo 7	20.10.2000	A230
VELOMARCHE di Giunta Giancarlo & C. snc	Via dell'Industria, 3 I-61020 Montecchio (PS)	Italia	Articolo 7	13.12.2000	A231

Articolo 2

Le richieste di esenzione dal dazio antidumping esteso presentate dalle parti sottelenate a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 88/97 sono respinte.

La sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 88/97 è revocata per le parti interessate a decorrere dalla data indicata nella colonna «Data di applicazione».

Parti le quali la sospensione è revocata

Nome	Città	Paese	Sospensione a norma del regolamento (CE) n. 88/97	Data di applicazione	Codice addizionale TARIC
Veronese Luigi snc di Veronese Paolo e Elisabetta (Cicli Roveco)	Via Umberto I, 508 I-45023 Costa di Rovigo	Italia	Articolo 5	13.12.1999	A068
Ciclo Meccanica srl	Via delle Industrie, 14 I-20050 Sulbiate (MI)	Italia	Articolo 5	4.5.2000	A170
Euro Cycles Ltd	Unit 1B, Pear Mill Industrial Estate Stockport Road West Stockport SK6 2BP United Kingdom	Regno Unito	Articolo 5	15.5.2000	A171
Artar snc di Ferrari Veber & C.	Via 4 Novembre, 42 I-46024 Moglia (MN)	Italia	Articolo 5	21.6.2000	A203
Sprint Bike srl	Via Padana Superiore 91/93 I-25045 Castegnato (BS)	Italia	Articolo 5	26.6.2000	A199

Articolo 3

La presente decisione è destinata agli Stati membri e alle parti elencate qui di seguito:

Tecno Bike s.a.s. di Tontini Donatella, Via del Lavoro s.n., I-61030 Canavaccio di Urbino (PU);

SIMPLON Fahrrad GmbH, Oberer Achdamm 22, A-6971 Hard;

Intersens Bikes & Parts B.V., Bedrijvenpark Twente 170, 7602 KE Almelo, Paesi Bassi;

VICINI di Vicini Ottavio e Figli s.n.c., Via dell'Artigianato, 284, I-47023 Cesena (FO);

A & J Europe Bicycle Manufacturing Ltd, Unit G, Mochdre Enterprise Park, Newtown, Powys SY16 4LE, Regno Unito;

Speedcross di Torretta P. e C. s.n.c., Corso Italia 20, I-20020 Vanzaghello (MI);

Lenardon Lida/Cicli Bandiziol, Via Provinciale, 5, I-33096 San Martino al Tagliamento (PN);

CARRARO SpA Industria Cicli, Via Alcide de Gasperi, 15, I-35030 Saccolongo (PD);

Børge Kildemoes Cykelfabrik A/S, Nr. Lyndelse, DK-5792 Årslev;
CHERRI di Cherri Mario & C. s.n.c., Via Cagliari, 39, I-09016 Iglesias (CA);
S.n.c. Cicli Olympia di Pasquale e Antonio Fontana & C., Via Carrarese, 62, I-35028 Piove di Sacco (PD);
J. Recker & Co. GmbH, Am Wiesenpfad 21, D-53340 Meckenheim;
Kokotis A. Bros S.A., 5th klm of Larissa-Falani, GR-41001 Larissa;
Aurelia Dino SpA, Via Cuneo 11, I-12011 Borgo San Dalmazzo (CN);
IKO Sportartikel Handels GmbH, Kufsteinerstraße 72, D-83064 Raubling;
Cicli Olimpica s.r.l., Via Pietro Maroncelli 4, I-35010 Vigonza (PD);
Cycle Citi Corporation Ltd, Unit 13, Llandegai Ind. Estate, Bangor, Gwynedd LL57 4YH, Regno Unito;
VELOMARCHE di Giunta Giancarlo & C. s.n.c., Via dell'Industria, 3, I-61020 Montecchio (PS);
Veronese Luigi s.n.c. di Veronese Paolo e Elisabetta (Cicli Roveco), Via Umberto I, 508, I-45023 Costa di Rovigo;
Ciclo Meccanica s.r.l., Via delle Industrie, 14, I-20050 Sulbiate (MI);
Euro Cycles Ltd, Unit 1B, Pear Mill Industrial Estate, Stockport Road West, Stockport SK6 2BP, Regno Unito;
Artar s.n.c. di Ferrari Veber & C., Via 4 Novembre, 42, I-46024 Moglia (MN);
Sprint Bike s.r.l., Via Padana Superiore 91/93, I-25045 Castegnato (BS).

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2002.

Per la Commissione
Pascal LAMY
Membro della Commissione

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 1763/2001 della Commissione, del 6 settembre 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 1750/1999 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 239 del 7 settembre 2001)

Il testo seguente annulla e sostituisce il regolamento (CE) n. 1763/2001 pubblicato a pagina 10-12 della GU L 239 del 7 settembre 2001.

**«REGOLAMENTO (CE) N. 1763/2001 DELLA COMMISSIONE
del 6 settembre 2001**

che modifica il regolamento (CE) n. 1750/1999 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 34 e 50,

considerando quanto segue:

- (1) Nel corso del primo anno d'applicazione è emerso che alcune disposizioni in materia di sviluppo rurale del regolamento (CE) n. 1750/1999 della Commissione ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 672/2001 ⁽³⁾, non consentivano di far fronte a tutte le situazioni possibili.
- (2) L'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1257/1999 prevede aiuti volti ad agevolare l'insediamento dei giovani agricoltori. Affinché questo aiuto costituisca un reale incentivo per i giovani ad insediarsi in un'azienda agricola, occorre che la decisione relativa alla concessione dell'aiuto intervenga entro un breve lasso di tempo dall'insediamento effettivo. Per consentire agli Stati membri di attuare questa nuova condizione, è necessario rimandarne la data di applicazione sino al 1° gennaio 2002.
- (3) I documenti di programmazione di alcuni Stati membri, già approvati dalla Commissione, prevedono disposizioni che consentono di concedere l'aiuto all'insediamento dei giovani agricoltori per insediamenti realizzati alcuni anni prima della relativa decisione di concessione. Visto il nuovo termine del 1° gennaio 2002 imposto per le singole decisioni, gli Stati membri che desiderano concedere un aiuto per gli insediamenti realizzati prima dell'applicazione della nuova condizione debbono adottare le misure necessarie prima della fine dell'anno 2002.
- (4) Si verifica d'altronde che, per motivi di bilancio o di natura amministrativa dovuti alla chiusura del vecchio periodo di programmazione e all'apertura del nuovo, alcuni giovani agricoltori insediatisi nel 1999, nel 2000 o nel 2001 non abbiano ancora potuto beneficiare dell'aiuto all'insediamento. Occorre autorizzare gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per concedere tale aiuto entro la fine del 2001 oppure, eventualmente, entro i dodici mesi successivi all'insediamento e prevedere una certa flessibilità quanto al rispetto della condizione concernente l'età del giovane agricoltore.
- (5) L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1257/1999 prevede che gli agricoltori possano usufruire di un aiuto volto a compensare i costi e le perdite di reddito originati, nelle zone sottoposte a vincolo ambientale, dall'attuazione di limitazioni basate su disposizioni comunitarie in materia di protezione dell'ambiente. La direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole ⁽⁴⁾ persegue l'obiettivo di ridurre l'attuale livello di inquinamento delle acque causato dai nitrati provenienti dall'agricoltura e di prevenirne l'estensione. Nel rispetto del principio "chi inquina paga" di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del trattato è necessario evitare di compensare i costi e le perdite di reddito derivanti dall'applicazione delle limitazioni previste dalla direttiva 91/676/CEE, escludendoli quindi dal campo d'applicazione dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1257/1999.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

⁽²⁾ GU L 214 del 13.8.1999, pag. 31.

⁽³⁾ GU L 93 del 3.4.2001, pag. 28.

⁽⁴⁾ GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.

- (6) L'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1750/1999 prevede che, per ciascuno Stato membro, le spese dichiarate per un dato esercizio siano finanziate nei limiti degli importi notificati ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, lettera b), per i quali siano disponibili stanziamenti iscritti in bilancio per l'esercizio considerato. Qualora il totale delle previsioni di spesa comunicate in applicazione dell'articolo 37 superi gli stanziamenti iscritti nel bilancio dell'esercizio considerato, va stabilito un metodo per determinare gli importi massimi che potranno essere finanziati mediante gli stanziamenti disponibili per ogni Stato membro, sulla base dell'importo dello stanziamento annuale quale definito nella decisione 1999/659/CE della Commissione, dell'8 settembre 1999, che fissa una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, per le misure di sviluppo rurale relativamente al periodo 2000-2006 ⁽¹⁾, modificata dalla decisione 2000/426/CE ⁽²⁾.
- (7) Alcune misure di sviluppo rurale hanno carattere pluriennale, in particolare le misure agroambientali. Per motivi di buona gestione e di controllo occorre precisare che il beneficiario deve introdurre annualmente una domanda di pagamento dell'aiuto, tranne qualora lo Stato membro preveda un'altra procedura per la verifica delle condizioni relative alla concessione dell'aiuto.
- (8) L'articolo 48 del regolamento (CE) n. 1750/1999 fa riferimento, per gli aiuti concessi in base alle superfici e in base al numero degli animali, all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2721/2000 ⁽⁴⁾, che impone, in caso di pagamento indebito, l'obbligo di rimborsare gli importi in questione, maggiorati degli interessi. Per motivi di coerenza occorre applicare tale procedura a tutte le misure di sostegno dello sviluppo rurale finanziate dal FEAOG, sezione garanzia.
- (9) L'articolo 55, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1257/1999 precisa che le direttive relative all'adozione o alla modifica di elenchi di zone svantaggiate rimangono in vigore, tranne qualora vengano ulteriormente modificate nell'ambito dei programmi. Il punto 9 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1750/1999 precisa le informazioni descrittive, le caratteristiche principali ed altri elementi che debbono essere indicati, per ciascuna misura, nel documento di programmazione. Le modifiche apportate agli elenchi delle zone svantaggiate adottati dal Consiglio e dalla Commissione nonché l'elenco delle zone soggette a vincoli ambientali debbono figurare nella categoria "altri elementi".
- (10) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1750/1999.
- (11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1750/1999 è così modificato:

- 1) L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Articolo 5

Le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999 devono essere soddisfatte al momento in cui viene presa la decisione individuale di concedere il sostegno. Per le domande presentate la prima volta nel corso dell'anno 2000, la condizione prevista all'articolo 8, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999 deve essere soddisfatta al momento della presentazione della domanda.

Tuttavia, per quanto riguarda le conoscenze e competenze professionali, la redditività economica e i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, può essere fissato un termine non superiore a tre anni a decorrere dall'insediamento per l'adempimento delle suddette condizioni, qualora sia necessario un periodo di adattamento per agevolare l'insediamento del giovane agricoltore o l'adattamento strutturale della sua azienda.

La decisione individuale in merito all'aiuto destinato ad agevolare l'insediamento dei giovani agricoltori in virtù dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1257/1999, deve essere adottata entro dodici mesi dal momento dell'insediamento, quale definito dalle disposizioni in vigore negli Stati membri.

Per quanto concerne gli insediamenti avvenuti prima del 1° gennaio 2002, per i quali in base alle disposizioni contenute nel documento di programmazione approvato dalla Commissione sarebbe possibile concedere un aiuto entro un termine superiore ai dodici mesi dal momento dell'insediamento, gli Stati membri possono decidere, caso per caso, di concedere l'aiuto entro il 31 dicembre 2002.

⁽¹⁾ GU L 259 del 6.10.1999, pag. 27.

⁽²⁾ GU L 165 del 6.7.2000, pag. 33.

⁽³⁾ GU L 391 del 31.12.1992, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU L 314 del 14.12.2000, pag. 8.

Per quanto concerne gli insediamenti avvenuti nel 1999, nel 2000 o nel 2001 per i quali non è stato finora possibile concedere un aiuto per motivi di bilancio o amministrativi, gli Stati membri possono decidere, caso per caso, di concedere l'aiuto entro il 31 dicembre 2001 o entro un termine massimo di dodici mesi dal momento dell'insediamento."

- 2) Al capo II, sezione 5, è inserito il seguente articolo 11 bis:

"Articolo 11 bis

L'aiuto previsto all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1257/1999 non può servire a compensare i costi e le perdite di reddito originati dall'attuazione di limitazioni basate sulla direttiva 91/676/CEE del Consiglio (*).

(*) GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1".

- 3) L'articolo 39, è sostituito dal seguente:

"Articolo 39

1. Per ciascuno Stato membro, le spese dichiarate per un dato esercizio sono finanziate nei limiti degli importi notificati ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, lettera b), per i quali siano disponibili stanziamenti iscritti in bilancio per l'esercizio considerato.

1 bis. Qualora l'importo totale delle previsioni comunicate in applicazione dell'articolo 37, paragrafo 1, lettera b), superi l'importo totale degli stanziamenti iscritti nel bilancio dell'esercizio considerato, l'importo massimo delle spese finanziabili per ciascuno Stato membro è limitato in base al criterio di ripartizione dell'importo del corrispondente stanziamento annuale, quale stabilito nella decisione 1999/659/CE della Commissione (*).

Se, dopo tale riduzione, restano disponibili stanziamenti a seguito di previsioni inferiori agli stanziamenti annui stabiliti per alcuni Stati membri, l'importo eccedentario è ripartito proporzionalmente agli importi di detto stanziamento annuale, assicurando nel contempo che, per ciascuno Stato membro, non sia superato l'importo indicativo di cui al primo comma. Entro il mese successivo all'adozione del bilancio dell'esercizio considerato, la Commissione comunica agli Stati membri le previsioni opportunamente ritoccate.

2. Qualora le spese effettivamente sostenute da uno Stato membro in un dato esercizio superino gli importi notificati ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, lettera b), o gli importi risultanti dall'applicazione del paragrafo 1 bis del presente articolo, l'eccedente di spesa dell'esercizio in corso viene conteggiato nei limiti degli stanziamenti che rimangono disponibili dopo il rimborso delle spese agli altri Stati membri e proporzionalmente agli esuberi rilevati.

3. Qualora le spese effettivamente sostenute da uno Stato membro in un dato esercizio siano inferiori al 75 % degli importi di cui al paragrafo 1, le spese da riconoscere per l'esercizio successivo sono ridotte di un terzo della differenza riscontrata tra la suddetta soglia oppure gli importi derivanti dall'applicazione del paragrafo 1 bis, nel caso siano inferiori a tale soglia, e le spese effettive dell'esercizio in questione.

Non si tiene conto di tale detrazione per l'accertamento delle spese effettive relative all'esercizio successivo a quello in cui la riduzione è stata effettuata.

4. Il paragrafo 3 non si applica alla prima dichiarazione delle spese sostenute ai sensi del documento di programmazione relativo allo sviluppo rurale o del documento unico di programmazione relativo all'obiettivo 2 per quanto riguarda le misure di sviluppo rurale finanziate dalla sezione garanzia del FEAOG.

(*) GU L 259 del 6.10.1999, pag. 27".

- 4) All'articolo 46, è aggiunto il seguente paragrafo 5:

"5. Nel caso di un aiuto pluriennale, i pagamenti successivi a quello del primo anno di presentazione della domanda sono effettuati in base ad una domanda annua di pagamento dell'aiuto, tranne qualora lo Stato membro preveda una procedura che consenta una efficace verifica annuale ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 1, del presente regolamento."

- 5) L'articolo 48, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

"1. L'articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 3887/92 si applica al sostegno correlato alla superficie. L'articolo 10, paragrafi da 2 a 5, l'articolo 10 ter e l'articolo 10 septies dello stesso regolamento, si applica al sostegno correlato agli animali.

Inoltre l'articolo 11, paragrafo 1 bis, del regolamento (CEE) n. 3887/92 si applica ai suddetti aiuti.

In caso di pagamento indebito, il singolo beneficiario di una misura di sviluppo rurale è tenuto a rimborsare questi importi conformemente alle disposizioni dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3887/92."

- 6) All'articolo 50, secondo comma, è aggiunta la frase seguente:
"L'articolo 5, terzo comma, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2002".
- 7) Nell'allegato, al punto 9.3.V.B, è aggiunto il seguente trattino:
"— modifiche rispetto agli elenchi delle zone svantaggiate adottati o modificati dalle direttive del Consiglio e della Commissione e agli elenchi delle zone soggette a vincoli ambientali."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2001.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

Rettifica della decisione 2002/60/CE del Consiglio, del 22 gennaio 2002, recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2002 al 25 gennaio 2006

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 24 del 26 gennaio 2002)

A pagina 57, allegato II, sotto «SVERIGE»:

anziché: «Endrick SCHUBERG
Västra Götalands läns landsting»,

leggi: «Endrick SCHUBERT
Västra Götalands läns landsting».
